

XLIX.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione* — *Proposta di aggiunta all'articolo 13, del Relatore, approvata* — *Dichiarazioni del Relatore circa i vari emendamenti all'articolo 15* — *Considerazioni del Senatore Larussa* — *Appunti dei Senatori Errante e Mirabelli* — *Mozione d'ordine del Senatore Scialoia, appoggiata* — *Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Proposta sospensiva del Senatore Imbriani, combattuta dal Senatore Scialoia* — *Schiarimento del Senatore Imbriani* — *Ritiro dell'emendamento Larussa* — *Dichiarazione del Relatore* — *Approvazione della mozione d'ordine del Senatore Scialoia* — *Dichiarazioni dei Senatori Panattoni, Errante e Ferraris* — *Proposta sospensiva dell'articolo 15, del Senatore Castelli E., accettata dal Ministro e dalla Commissione, approvata* — *Appunti del Senatore Bonacci all'articolo 16* — *Emendamento del Senatore Conforti* — *Dichiarazione del Ministro e del Relatore* — *Emendamento del Senatore Bonacci* — *Osservazioni del Senatore Ferraris sull'emendamento Conforti, cui risponde il Ministro* — *Considerazioni del Senatore Bonacci in appoggio del suo emendamento* — *Obbiezioni dei Senatori Miraglia e Panschi* — *Emendamento del Senatore Conforti* — *Dichiarazione del Senatore Ferraris* — *Domanda della Commissione, di rinvio di tutti gli emendamenti, approvata* — *Proposta del Senatore Castelli E. di soppressione dell'articolo 17* — *Aggiunta proposta dal Senatore Mirabelli* — *Obbiezioni del Senatore Scialoia contro la soppressione dell'articolo* — *Replica del Senatore Castelli E.* — *Controreplica del Ministro e del Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Castelli E.* — *Approvazione dell'articolo 17* — *Proposta del Senatore Castelli E. d'aggiunta all'articolo 18, combattuta dal Ministro e dal Senatore Poggi* — *Replica del Senatore Castelli E., a cui rispondono il Senatore Serra F. M. e il Ministro* — *Schiarimenti del Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Serra F. M.* — *Ritiro dell'aggiunta del Senatore Castelli E.* — *Approvazione dell'articolo 18.*

La seduta è aperta a ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina. Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Cesare Forleo, del suo *Discorso e Conto morale letti al Consiglio d'amministrazione dell'Asilo provinciale di mendicizia dei circondari di Lecce e di Gallipoli*;

Il signor Annibale Nave, di *Quattro fotografie estratte dai lavori del fu Pittore Fracassini di Roma.*

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Siamo rimasti all'articolo 15.

La parola spetterebbe all'onorevole Errante, ma non essendo presente, la do al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Ieri io ho presentato un emendamento, e l'ho svolto; vorrei quindi.....

PRESIDENTE. Permetta; il suo emendamento, unitamente a quello dell'onorevole Ferraris, è stato trasmesso alla Commissione.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Mi pare che a questo punto sarebbe opportuno sciogliere la questione che fu sospesa circa i ricorsi in materia elettorale; cioè, se tale materia debba esser compresa nell'art. 11, che riguarda la Sezione dei ricorsi, o nell'art. 13, che riguarda la Sezione civile.

Ha sentito il Senato come ieri su tale materia vi fosse qualche discrepanza: la Commissione si è riservata di esaminare *ex professo* le ragioni dell'una parte e dell'altra; e, dopo mature considerazioni, è venuta nella deliberazione che meglio sia l'affidare i ricorsi in materia elettorale alla Sezione civile che non a la Sezione dei ricorsi, soprattutto per due motivi.

In primo luogo, di sua natura la Sezione dei ricorsi non è destinata a giudicare del ricorso, ma solamente ad ammetterlo o non ammetterlo a discussione contraddittoria; e quindi se le si desse il potere di giudicare direttamente e definitivamente essa sola de' ricorsi in materia elettorale, si altererebbe il mandato naturale di questa sezione.

In secondo luogo, fu lungamente indagato se per avventura la soma degli affari sarà per essere maggiore nella Sezione dei ricorsi o nella Sezione civile; e si è creduto che, specialmente nei primi tempi, la Sezione dei ricorsi sarà più aggravata d'affari che non la Sezione civile; e che quindi non conveniva dare a lei, in via di eccezione, l'attribuzione di giudicare sui ricorsi in materia elettorale, attribuzione che ben può rimanere, secondo la regola, alla Sezione civile. Questi sono i motivi pei quali la maggioranza della Commissione persiste nella indicata deliberazione.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni della Commissione, domando all'on. Ministro se accetta l'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vorrei sapere quale emendamento.

PRESIDENTE. C'è questo solo, cioè che nell'articolo 13, dopo che al numero 1, è detto: « *pronuncia sui ricorsi per annullamento ammessi dalla sezione dei ricorsi* » al numero 2 si debba dire: « *sui ricorsi in materia elettorale.* »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questo l'accetto, perchè è secondo l'opinione da me ieri espressa.

PRESIDENTE. La Commissione adunque propone di aggiungere all'articolo 13 un secondo numero consentito dall'onorevole Ministro, così concepito: « *sui ricorsi in materia elettorale.* »

Chi approva questa aggiunta all'art. 13 si alzi: (Approvato.)

Ora viene l'art. 15 sul quale cadono gli emendamenti Larussa e Ferraris.

Domando alla Commissione se li accetta.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Riguardo all'articolo 15, la Commissione ha studiato gli emendamenti dell'onorevole Ferraris, e dell'onorevole Larussa; ma non ha creduto di poterli accogliere per le seguenti considerazioni:

Gli articoli 363 e 364 del Codice di procedura Civile stabiliscono che il primo Giudice nella sua sentenza può in parecchi casi ordinare la esecuzione provvisoria, non ostante appello, anche senza cauzione. L'articolo 484 dello stesso codice stabilisce che la esecuzione provvisoria accordata dal primo giudice non può essere interdetta dai giudici d'appello, salvo quando occorresse il caso di *inibitoria*, perchè l'esecuzione provvisoria fosse stata accordata fuori dei casi indicati dalla legge. L'articolo 520, dello stesso Codice, stabilisce che il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo nei casi eccettuati dalla legge.

Ora, nella Commissione si disse: dacchè il Magistrato d'appello, quantunque giudice di merito, è tenuto a rispettare decisioni del giudice di prima istanza per quanto spetta all'esecuzione provvisoria, come mai si potrà deferire alla Corte di Cassazione, che giudica solo della legge, il conoscere e il decidere se come la esecuzione debba essere sospesa?

Chi ha per sé una sentenza, per qualunque impugnata in sede di cassazione, ha per sé la presunzione del buon diritto. Ora, alla parte vittoriosa in ultima istanza perchè mai si vor-

rebbe togliere la facoltà di procedere alla esecuzione, quella facoltà che le poteva essere, e forse le fu accordata anche dopo la prima soltanto delle sentenze?

Del resto, se si volesse mettere mano a questa bisogna, occorrerebbe innanzi tutto sconvolgere o dare nuovo ordinamento a tutta la teorica, a tutte le disposizioni che riguardano la esecuzione; nè sembra prudente che a ciò il Senato si accinga quasi come per incidente, in questa legge che tratta solo della Corte di Cassazione.

Signori, se mentre erano e sono quattro le Corti di Cassazione, non venne mai proposta veruna modificazione all'articolo 520, quantunque lunghissimo fosse il tempo in cui si dovevano aspettare le decisioni delle Corti; non si sa come sorgerebbe il bisogno di modificare l'art. 520 proprio in questo momento in cui la nuova costituzione ed organamento della Corte unica, ci dà ragionevole speranza che i ricorsi possano essere esauriti assai più celeremente che in addietro nol fossero.

Nondimeno la maggioranza della Commissione crederebbe che si potesse aggiungere un capoverso a quest'articolo 15 della legge, non senza avvertire che per tale aggiunta, non ha per anco potuto sentire le osservazioni e l'avviso del signor Ministro.

Il capoverso sarebbe così concepito: « La Sezione dei ricorsi, nell'ammettere il ricorso alla discussione contraddittoria, può, per gravi motivi, ordinare che la esecuzione della sentenza impugnata non possa aver luogo che mediante cauzione, od altro modo di assicurazione. »

Questa disposizione già si trovava nell'articolo 591 (se non erro) del Codice di Procedura Civile del 1859; ma quell'articolo ne faceva un privilegio pel solo Demanio ed altre amministrazioni dello Stato. È evidente che codesto privilegio non è compossibile coi nostri ordini statuali e col grande principio dell'eguaglianza della legge per tutti.

Pare alla maggioranza della Commissione che, rendendo generale quella disposizione, ed esplicandola nel modo che abbiamo additato, si verrebbe, per quanto è possibile, a soddisfare anche ai voti degli onorevoli Ferraris e Larussa.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Io non comprendo perchè

si voglia deviare dalla norma indettata colla seconda parte dell'articolo 750 del Codice di Procedura Civile pel caso dell'arresto personale.....

Senatore TECCEIO, *Rilatore*. Se permette l'onorevole Senatore Larussa, vorrei pregarlo a parlare dell'arresto personale quando verrà in discussione l'articolo che ne tratta particolarmente, perchè qui abbiamo soltanto una questione generale.

Senatore LARUSSA. Mi perdoni l'onorevole Collega. Io intendevo svolgere il mio emendamento sul citato articolo nel seguente modo:

« Il ricorso per Cassazione, e la domanda per rinvocazione sospendono l'esecuzione dell'arresto, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto, non ostante ricorso per Cassazione o domanda per rinvocazione, e mediante cauzione. » Laonde io dicevo: il legislatore ci ha già additata la via da seguire in un caso speciale.

Esso dà al magistrato di merito la facoltà di disporre o no l'esecuzione provvisoria pendente la discussione del ricorso. Ora, ripetendo quel che ieri osservava, ben può serbarsi lo stesso sistema, in quei casi gravissimi, nei quali sarebbe di gran nocimento permettere l'esecuzione della sentenza. Trattasi di distruggere un opificio, un fabbricato di pregio, di cancellare un'iscrizione ipotecaria per somma rilevante, di riscuotere vistose somme, provenienti da espropriazioni.

Perchè in codeste ipotesi non adottare il principio che il ricorso sospenda, salvo al giudice di merito statuire l'esecuzione provvisoria?

Esso che conosce l'importanza della causa, e l'indole delle diverse discettazioni, nonché le condizioni speciali dei litiganti, sarà in grado di usare del suo prudente criterio in quanto all'esecuzione.

Io non saprei uniformarmi al temperamento proposto dalla rispettabile Commissione, di attribuire cioè alla Sezione dei ricorsi la facoltà di poter accordare la soprassessoria dal momento che dichiara ammissibili i ricorsi prodotti. Comprendo bene a quale fonte siasi attinto.

Per le leggi napolitane sul contenzioso amministrativo, era fra le attribuzioni della Corte dei Conti, l'ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei Consigli di Prefettura. Quella Corte però, come magistrato

d'appello, giudicava in merito, ed avea sott'occhio gli atti relativi alla controversia.

Laonde, sapientemente erasi stabilito che quando essa ordinava la comunicazione del reclamo alla parte, potesse anche disporre di sospendere l'esecuzione della decisione impugnata fino ai provvedimenti definitivi. Non potrà farsi lo stesso presso la Sezione dei ricorsi. La Corte di Cassazione non giudica del fatto, sendo essa istituita a sola salvaguardia del dritto. Arroge che presso la Sezione anzidetta non evvi discussione contraddittoria, per cui chi ottenne la sentenza favorevole, ne vedrebbe impedita l'esecuzione, senza essere stato inteso.

Sono queste mie idee, che ho creduto sottoporre alla saviezza del Senato.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Sarò brevissimo. Ieri ho domandata la parola dopo quanto era stato detto dall'onorevole Ferraris: il mio concetto è questo.

Col vostro emendamento mutate essenzialmente l'indole e l'andamento di questa istituzione; Voi fate una vera rivoluzione, di cui non prevedete le conseguenze. Questa è la mia tesi, e la dimostrerò in poche parole.

Finora il sistema che ci regge è questo: che anche delle sentenze soggette ad appello, si possa in taluni casi ottenere la esecuzione provvisoria, con o *senza cauzione* per motivi urgentissimi. Ove poi si tratti di sentenza proferita in grado di appello allora: *Pro veritate habetur*: e per questo diviene esecutoria ed acquista forza giuridica e virtù operativa.

Or, la vostra proposta produce un'innovazione che non ha nulla da fare, non ha attinenza di sorta colla Corte di Cassazione. Sonvi in questo progetto parecchie disposizioni le quali vi stanno per dare maggior ordine e luce a tutto il concetto dei poteri della Corte di Cassazione: ma in verità, con cinque o sei articoli tutt'al più, si avrebbe potuto provvedere all'unificazione di essa, determinando solamente quei punti che possono essere disputabili.

E disputabili erano e sono i seguenti, cioè: se debba esservi una terza istanza, od invece un tribunale di Cassazione; e dando la preferenza a quest'ultimo, se debba esservene un solo con residenza nella Capitale del Regno, o quattro

e più, conservando le attuali Corti di Cassazione nel modo e luoghi come ed ove stanno.

Ecco le due questioni principali che si agitarono anche in Senato nell'altra Sessione, quando eravamo ancora in Firenze. La questione della terza istanza è stata decisa con grande maggioranza, e non fu veramente oggetto di tutta quella seria discussione che ebbe luogo altra volta. Si riconobbe facilmente, che la terza istanza era un sistema antiquato, morto e sepolto da quasi un secolo, che perpetuava le liti; sicchè passavano talvolta le generazioni, pria che si ottenessero le due sentenze conformi: sarebbe stato lo stesso che sostituire la portantina alle strade ferrate! Però le opinioni furono divise in quanto all'unicità della Corte di Cassazione. Ma, ammessa l'unicità della Corte, allora nacque un'altra importantissima questione riguardante la Corte di Cassazione stessa, cioè se si dovesse oppur no ammettere la Sezione dei ricorsi.

In quanto a me, vedeva tutti i dubbi che presentava logicamente la Sezione dei ricorsi; ma come necessità indispensabile, stinnai di doversi ammettere, essendo impossibile che 1700 cause si potessero decidere da un'unica Sezione. Ora, quando si tratta di necessità ineluttabile, essa deve vincere la stessa logica; per queste ragioni aderii anch'io alla creazione della Sezione dei ricorsi. Però nel modo con cui si è stabilita, parmi che sia e che debba essere piuttosto la porta per cui si entra nell'aula della Giustizia; anzichè veramente l'aula in cui si renda la giustizia.

In fatti tutte le questioni che si fanno preventivamente innanzi ad essa, son quelle in cui si esamina se si debba oppur no ammettere il ricorso; ma in quanto al merito del ricorso si stabilisce, che la sezione dei ricorsi può solo respingerli, allora quando il torto è *manifesto*.

Ora, è disputabile se tale attribuzione si debba logicamente concedere ad essa; ma ad ogni modo, si tratta d'un esame a prima vista, di quelle ta i ingiustizie, che saltano agli occhi di chicchessia.

Ma, tanto la Sezione dei ricorsi, che la sezione civile, non debbono mai esaminare la questione di merito nell'interesse delle parti. Questa è la teoria che informa la istituzione della Corte di Cassazione e che abbiamo riconfermata all'art. 2° quando abbiamo detto: «Essa

non giudica del merito delle cause, ma delle sentenze se siano o no rese conformemente alla legge. » Non so veramente comprendere come si possa attribuire alla Corte di Cassazione, ossia alla Sezione civile e molto meno a quella dei ricorsi l'esaminare il merito della causa e il valore della sentenza, nell'interesse esclusivo delle parti in modo da poter determinare se veramente sia il caso di sospenderne l'esecuzione. Una tale questione è tutta speciale ai giudici di merito, ed ove si voglia attribuire alla Corte di Cassazione avrei meglio preferito che fosse lasciato aperto l'adito ad un giudizio di terza istanza, anzichè ammettere che la Sezione dei ricorsi o la Sezione civile possano sospendere l'esecuzione delle sentenze, già rese in grado d'appello: perchè ciò ingenera la confusione e l'assurdo.

Quando si è detto che la Corte di Cassazione nel modo come è concepita, sia troppo ideale, che le parti in fatto hanno un interesse eguale a quello della legge nell'istituzione della Cassazione, si è detto a parer mio una cosa verissima: però bisogna distinguere il modo come si intende quest'interesse. Le parti per le quali la sentenza fu resa in appello non hanno diritto a ricorrere se non per violazione della legge; è per quest'unica via che si va alla Cassazione: tutte le volte però che ci è violazione della legge, allora si annulla la sentenza per difendere la legge, ma si annulla del pari per necessità logica e giuridica, nell'interesse delle parti, perchè annullata la sentenza, la parte già soccombente in appello se ne giova: e le cose ritornano allo stato precedente a quello, in cui venne proferita in grado di appello la sentenza di merito. Ed ecco perchè sono le parti le quali instano per presentare i ricorsi, sono esse che traggono profitto immediato dalle sentenze annullate. Però ove si voglia nel sistema della Cassazione, mutare la base fondamentale, temo che non faremo più una legge di Cassazione, ma entreremo in un pelago senza confine.

Se fosse indispensabile che quest'emendamento si dovesse discutere nel presente schema di legge e decidersi istantaneamente direi, si faccia pure la discussione: ma badate che le conseguenze che ne derivano sono gravissime; però, io ripeto che questa discussione non è punto indispensabile perchè affatto estranea all'indole della legge che noi discutiamo.

Che cosa sia la Corte di Cassazione, quali le sue attribuzioni, quale la sua virtù giuridica; l'abbiamo già nel Codice di procedura, e non dobbiamo alterare le cose in modo per cui talune disposizioni di esso rimangano poi incomprendibili, o mostruose.

Data l'ipotesi, che si dia la facoltà a chi perde la lite in grado di appello, di ottenere la sospensione della esecuzione di una sentenza, allora diventa derisoria la facoltà in chi vince in prima istanza, di poter ottenere l'esecuzione della sentenza prima che sia discussa la causa in appello.

Una volta, che la sentenza d'appello ha deciso nel merito si suppone per legge che quel giudicato sia conforme a giustizia. Vi è un rimedio estremo che è quello del ricorso per Cassazione, ma è rimedio straordinario, che non deve sospendere la esecuzione delle sentenze, che nell'interesse delle parti sono definitive.

D'altronde questa facoltà è stata tutt'al più concessa, in casi rarissimi e veramente eccezionali, ai giudici di merito, e possono essi esercitarla benissimo, perchè conoscono il merito della causa e sono in condizione di prevedere le conseguenze delle disposizioni che danno nell'interesse delle parti; ma il voler deferire al Tribunale supremo istituito per tutelare la legge quest'arbitrio è del tutto incomprensibile e strano. Riassumendo, dico, il sistema che ci si propone, viene a disfare disposizioni salutari che si trovano nei codici, e la proposta è del tutto estranea alla essenza della Corte di Cassazione.

Si citava l'esempio dell'arresto personale e si diceva che anche in grado di appello il giudice di merito può ordinare di sospenderne la esecuzione fino all'esito del ricorso in Cassazione.

Ciò si comprende per due ragioni: Primo, perchè si è il magistrato di merito che agisce secondo le proprie attribuzioni; e poi perchè trattasi di danno personale e perciò di non possibile riparazione. Ma in quanto ai beni, questa teoria non ha ragione di essere, e produce gran male, molto più ove si tratti di affari commerciali, che per l'indole loro abbisognano di provvedimenti celerissimi e risoluti.

La nuova teoria sconvolge l'ordine e la stabilità de' diritti, e de' possedimenti. Si dirà: il vincitore in appello potrà fallire; è una possibilità e se vuolsi un male comune a tutte le faccende umane; si dirà: il ricorso potrà os-

sere ammesso ed allora la esecuzione delle sentenze riesce intempestiva: fra i ricorsi che si propongono sono in minor numero gli ammessi, di quelli che vengano respinti: bisogna inoltre osservare, che talvolta sono essi ammessi per motivi di pura forma; talvolta per cause inerenti non a tutto il giudizio, ma ad una parte del giudizio; e vorreste stabilire come teoria generale che la sezione dei ricorsi, o la sezione civile possano sospendere per questi pericoli ideali la esecuzione di tutte le sentenze? Pensateci bene, o Signori, prima di distrurre una sanzione benefica, che ha per sé la esperienza de' secoli.

Concedendo questa facoltà a chi perde, e che ha contro di sé la presunzione che nasce dal giudicato, ne derivano due gravissimi mali; il primo è questo: che moltissime persone che non proporrebbero ricorso, si spingono innanzi appunto per cercare di sospendere la esecuzione di una sentenza che nuoce ai loro interessi e talvolta i loro capricci.

Così aprite maggiormente la via ai ricorsi, e credo che ciò non sia né inutile, né desiderabile. Di più, quali sono i modi per determinare la cauzione di cause per lo più d'interesse indeterminato? Si tratta di rivendicazione d'immobili, o di dritti successorii o di nullità di testamenti, si tratta di questioni insomma i cui limiti non si conoscono; ebbene, qual cauzione farete dare a colui il quale pretende la sospensione della sentenza? Deve essere idonea non è vero? E sulla questione della idoneità chi sarà il giudice? la Corte di Cassazione?

Dovrà essa dunque fare tutti gli esperimenti onde convincersi se veramente la cauzione sia idonea? dovrà per questo ricorrere ad atti d'istruzione, chiedere, che si presentino documenti, discutere la idoneità della cauzione, in presenza delle parti? Compito questo davvero della Suprema Corte regolatrice!

Ma per quanto tempo durerà la sospensione della sentenza? finché verrà decisa la causa in Cassazione? ed evvi un'altra incognita per antivedere i danni possibili che derivano dalla sospensione della sentenza.

Non aprite una via la quale è contraria a tutte le disposizioni delle leggi attuali, che traggono origine da leggi antichissime, e la quale è altresì di esito incertissimo, e ch'io reputo fatale.

Il sistema attuale è più semplice e più giuridico e razionale: la sentenza profferita in grado d'appello ha forza esecutoria e ben a ragione;

non bisogna togliere qualunque prestigio all'autorità de' giudici di merito: la presunzione della giustizia e della verità è in favore della sentenza; la violazione della legge non si suppone, bisogna prima dimostrarla; sarebbe assurdo il presumere che chi perde, abbia per sé il favore della legge.

Per queste considerazioni, io che non ebbi per ragioni d'ufficio l'onore di fare parte della Commissione nell'ora in cui si adunava per discutere l'emendamento dell'onorevole Ferraris, mi sono fatto debito di dichiarare le ragioni che mi determinano ad un voto negativo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Mi sono compiaciuto nell'apprendere che la Commissione non abbia accettato né l'emendamento dell'onorevole Senatore Ferraris né quello dell'onorevole Senatore Larussa; ma questa compiacenza è stata breve, e si è mutata in rincrescimento quando ho inteso che siasi sostituito altro emendamento col quale un privilegio stabilito a favore del Tesoro, stabilito dall'antica procedura piemontese, si estende a tutti i contendenti, e si fa regola generale.

Già l'onore Senatore Larussa e poscia l'onorevole Senatore Errante, vi hanno esposta la loro opinione che questo emendamento viola l'essenza stessa della Corte di Cassazione; poiché quali sono i *gravi motivi* per i quali si potrebbe sospendere una sentenza che è riguardata come cosa giudicata? Questi *gravi motivi* non potrebbero essere che di fatto: esaminare, a modo d'esempio, se colui che ha ottenuto la vittoria sia ricco o povero; quale conseguenza, nell'interesse speciale del ricorrente, possa produrre l'esecuzione della sentenza, in argomento di cancellazione di una iscrizione, di demolizione di un edificio, di liberazione di somme in giudizio di gradi e simili, tutte indagini di fatto. Ora, d'onde attingerebbe la Sezione dei ricorsi le notizie opportune? Ricordiamo che la Sezione dei ricorsi procede udendo un solo ricorrente. Costui produce naturalmente innanzi la Sezione dei ricorsi quei soli titoli o documenti che crede atti a sostenere il suo ricorso e la dimanda di sospensione, a differenza di ciò che si fa in Francia. In Francia nella sentenza è la narrativa concordata dalle parti che comprende la storia di tutto il procedimento, narrativa che presso di noi è stata abolita.

Ora, dove attingerà la Sezione dei ricorsi la sua convinzione di fatto, i *gravi motivi* per sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata? Dai soli documenti del ricorrente senza che sieno controbilanciati da quelli del vincitore della lite, e senza neanche udir costui!

Ciò, per verità, mi pare enorme, e mi pare ancora più enorme considerando il sistema del nostro codice di procedura civile.

Una sentenza dei tribunali ordina l'esecuzione del suo pronunciato con o senza cauzione; la Corte d'Appello non può rinvocare questo provvedimento, senza udire le parti contendenti in pubblica udienza, nello stesso modo solenne che procede per tutte le cause. Coll'emendamento presentato dalla Commissione, deviandosi dalle regole elementari de' giudizi, la Corte di Cassazione sospenderebbe l'esecuzione di un giudicato senza udir la parte e senza avere i suoi documenti: maggiore garanzia di forme per rinvocare una clausola provvisoria contenuta in una sentenza di primo grado; minor garanzia per sospendere un solenne giudicato.

Siccome colui che ha vinto la lite in seconda istanza, corre il pericolo, se l'emendamento fosse accolto, di veder sospesa l'esecuzione della sentenza senza sapere che siasi ricorso e senza che sia udito, non mancherà d'informarsi se siasi o pur no prodotto un ricorso, e quando si discuta per presentare documenti e memorie contro i documenti e le ragioni del ricorrente ed impedire che si pronunzi la sospensione della sentenza. Nasce così per natura stessa delle cose un procedimento nuovo, cui finirà per riconoscere la Corte di Cassazione.

In conseguenza io credo che l'emendamento proposto dalla Commissione di fare regola generale di un privilegio del Tesoro, accolto con molta timidezza nell'antico Codice piemontese, sia poco felice, poichè questo privilegio è stato sepolto dal nostro Codice di procedura civile, non bisogna risuscitarlo, per dargli più larga applicazione.

Senatore IMBRIANI. Pregherei la Presidenza a voler permettere che si alternino gli oratori per vantaggio della discussione. Già due onorevoli Senatori han ragionato in un senso; se ci è altri che volesse parlare in senso contrario, egli dovrebbe aver la precedenza su di me.

In ogni caso io mi dichiaro pronto a dir la mia opinione.

Senatore PANATTONI. Io non parlerò nè pro nè

contro, ma in merito; prego quindi l'onorevole Presidente a lasciar parlare il Senatore cui spetta la parola: solo desidero che mi sia riservata la parola prima di chiudere la discussione sull'articolo.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Scialoja.

Senatore SCIALOIA. Parlerò adunque io, poichè gli altri non vogliono parlare.

Mi pare che qui sorgano tre questioni. La prima è: vi debbono o no essere casi di eccezioni per cui la legge debba prescrivere che sia sospesa l'esecuzione della sentenza definitiva inappellabile quando contro di essa vi è ricorso in Cassazione? Seconda: nell'ipotesi affermativa, debbono i casi essere tassativamente indicati dalla legge, la quale deve prescrivere la sospensione? Terza: se si va nella opposta sentenza, a chi deve essere deferito l'esame dell'importanza della causa, per decidere se debba avvenire la sospensione di una sentenza?

Credo che bisogna procedere direttamente all'esame di queste tre questioni per poter venire a qualche conclusione.

Vi debbono o no essere casi di eccezioni? A questa prima questione si risponde da alcuni no, risolutamente no; perchè, anche ammettendo un solo di questi casi, si snaturerebbe l'indole stessa della Cassazione.

Ma contro questo assoluto purismo, io osserverei una cosa semplicissima, cioè, che nel nostro Codice di procedura civile sono parecchi casi nei quali l'esecuzione di una sentenza è sospesa.

Dunque, per me, non si può armarsi di questo principio, e riportare, combattendo, un'assoluta vittoria; perciocchè per quanto esso sia vero, è vero altresì che la legge già esistente, la legge positiva, ha renduto in più di un caso omaggio alla necessità, ed ha transatto su questo principio. Quindi a me non pare che, con questo solo argomento logico, possa chiudersi la porta all'esame del quesito, se debbono o no esservi altri casi oltre quelli prescritti testualmente dalle leggi vigenti, nei quali possa o debba avere luogo la sospensione di una sentenza.

Non crediate, o Signori, che, posta la questione, io voglia farvi un discorso per risolverla; la mia intenzione è ben altra, mi basta per ora di aver notato questo, cioè che l'assoluta eccezione preliminare non regge.

Rimarrebbe quindi l'altra questione, cioè: Qualora si possano aggiungere altri casi di sospensione a quelli che la legge indica, debbono questi al pari degli altri sospendere l'esecuzione pel solo effetto della legge, o debbono essere sottoposti alla disamina di un magistrato?

E qui veramente io, che non sono intervenuto nell'adunanza della Commissione, inclinerei a credere che non debbano essere sottoposti all'esame dei magistrati, o per lo meno che debbano essere così limpidamente tracciati, che il magistrato debba riconoscere la loro qualità e la loro importanza dalla più semplice e superficiale ispezione.

Sotto questo aspetto, io non accetterei quella indicazione un po' vaga ed indeterminata di *gravi casi*.

La gravità porta una disamina del merito, una ponderazione, che deve necessariamente aprire l'adito alle parti di dire le loro ragioni, di presentare i loro documenti; e qui sono d'accordo coll'onorevole Senatore Errante nel pensare che, se si battesse questa via, noi con siffatte eccezioni andremmo forse contro l'indole stessa della Cassazione. Quindi per lo meno io desidererei che, a quella gravità di casi, fosse aggiunta qualche altra determinazione, come quella, per esempio, dei casi nei quali si scorgesse apertamente che l'esecuzione diventa un danno irreparabile.

Dico questo per modo di dire, perchè neppure sopra questa seconda questione, voglio venire a conclusione: a me basta averne indicata la gravità.

Rimane dunque la terza; se sia dubbio che almeno in tutti i casi possa, senza grande inconveniente, sottomettersi il caso grave alla ponderazione, all'estimazione del giudice; o se non sia invece meglio che, se qualcheduno ve ne ha da aggiungere a quelli indicati dalla legge, si segua il sistema della legge medesima, e si indichino tassativamente ed imperativamente come casi di necessaria sospensione.

Io inclinerei a quest'opinione; ma mi basta aver indicate queste tre gravissime questioni, per indurne che il loro esame non può essere fatto qui quasi improvvisamente. Per la qual cosa io propongo che venga questa discussione rinviata all'appendice dove si parla di modifi-

cazioni ai Codici di procedura civile e penale per l'attuazione della Corte di cassazione.

Io credo che sia più logico il far così, e più utile, perciocchè appunto nel Codice di procedura civile io leggo l'articolo 520 e l'articolo 750, che precisamente parlano di questa materia.

Diffatti nell'articolo 520 è detto: « Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge. »

Ora introducendo quest'articolo tra quelli che devono essere modificati nel caso che qualche cosa vi si debba aggiungere, credo che si provveda meglio all'esigenza della presente discussione.

L'art. 750 prevede il caso, per esempio, del ricorso in Cassazione relativo ad esecuzione di arresto personale, ed anche a nullità di matrimonio, e prescrive la sospensione. Ripeto dunque, che a me sembra che la discussione vada maturamente, diligentemente, ampiamente fatta, ma fatta all'occasione di quell'articolo, quando si vedrà se sia il caso di modificarlo. Da questa discussione potrà anche risultare, che nessuna modificazione vi debba esser fatta. Lascio quindi intatta la questione, faccio solo una mozione d'ordine, per poter far cammino, e perchè la cosa possa essere maturamente ponderata; perocchè, come avete udito, una parte della Commissione non è intervenuta nell'adunanza, il Ministro non è stato interpellato: se qui vogliamo per via di dibattimenti interderci, corriamo il rischio d'impiegare due giorni senza venire a conclusione alcuna.

Sicchè a nome dell'utilità e della logica, vi domando che si sospenda questa discussione o si rinvii al tempo in cui verrà in esame l'appendice che tratta di questa materia.

PRESIDENTE. Chi appoggia la proposta dell'onorevole Scialoja, sorga.

(È appoggiata.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi sono tre ordini di emendamenti. Quello proposto dall'onorevole Ferraris, il quale, ritenendo la prima parte dell'art. 15, vorrebbe aggiunte queste parole: « In tutti gli altri casi il ricorrente in Cassazione può opporsi all'esecuzione della sentenza impugnata, mediante cauzione. Nelle materie penali ecc. »

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Larussa,

zione non può essere allora sospesa se non la mercè di una nuova sentenza e dietro una particolare discussione fatta in contraddizione delle parti. Eppure secondo il proposto sistema benchè la parte avesse già ottenuto un giudicato in ultima istanza, potrebbe la sezione dei ricorsi ordinarne la sospensione, udito il solo ricorrente, e senza avere sott'occhio che i soli documenti prodotti da costui.

E se questo parrà a voi, come pare a me, grave nelle materie civili, che diremo per le materie commerciali? L'art. 409 del Codice di procedura civile, che tratta delle cause avanti ai tribunali di commercio, dice che « le sentenze sia in contraddittorio, sia in contumacia possono in ogni caso, sulla istanza della parte, essere dichiarate provvisoriamente esecutive, non ostante opposizione o appello, con cauzione o senza. » Ora, mentre per la sollecitudine speciale che richieggono gli interessi commerciali, la legge dà facoltà al giudice di prima istanza di ordinare la esecuzione della sentenza, non ostante opposizione o appello, il sistema proposto viene a dire che avanti la Cassazione si può ottenere una sospensione di queste sentenze, quando pure, confermate in appello, abbiano il carattere di giudicato.

Oltre di che come potremo guardarci dal pericolo di una decisione arbitraria, od almeno di una sorpresa dell'animo dei giudici, dacchè dovrebbero decidere sui soli documenti che al ricorrente piacque di presentar loro? Dacchè dovrebbero decidere *audita una parte*, e senza che quella che ha per sè il giudicato, abbia fatto sentire la sua ragione? Sarebbe, io lo confesso, un sistema, non pure affatto nuovo, ma gravissimo e pericoloso. Non voglio dire che questa facoltà possa tramutarsi tutt'affatto in arbitrio; ma è pur sempre un pericolo il dare alla sezione dei ricorsi una missione di tanta importanza ed obbligarla a decidere sui soli documenti prodotti dalla parte ricorrente.

L'onorevole Senatore Scialoja, signori, metteva la questione sotto un punto di vista più esatto. Egli si fece a sceverare le varie questioni; ed esaminò dapprima quella affatto generale: se alla regola che il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza si debbano fare eccezioni; poi l'altra, se queste eccezioni debbano essere comprese in una formola generale ed astratta, od in una enumerazione tassativa fatta dalla legge ed operativa appunto per forza di legge indipen-

dentemente dall'arbitrio del giudice; e finalmente, se volendosi lasciare la facoltà di sospendere il giudicato all'estimazione delle circostanze speciali del fatto, l'esame di queste circostanze debba affidarsi ai giudici del merito, o alla sezione dei ricorsi.

Circa il primo quesito io osservo che invero di eccezioni alla regola della non sospensione della sentenza per effetto del ricorso, ve ne sono già nella legge. Vi è quella dell'arresto personale, pel quale il principio è che il ricorso sospende la esecuzione a meno che il giudice non la ordini espressamente. Vi è quella per le opposizioni al matrimonio; e vi dovrebbe essere per la medesima ragione quella per i casi di nullità di matrimonio, e fors'anche della separazione dei coniugi, ed altre simili, nelle quali l'esecuzione della sentenza può creare una condizione di cose affatto irreparabile dopo l'annullamento della sentenza eseguita. Questa irreparabilità di effetti può bene ravvisarsi in altri casi oltre quelli enunciati dalla legge; epperò può ritenersi giusto fare anche per essi un'eccezione al principio che il ricorso per cassazione in materia civile, non sospende l'esecuzione della sentenza.

Tuttavia io debbo esprimere il voto che queste eccezioni siano ristrette il più che sia possibile, perchè altrimenti le eccezioni distruggono la regola, che è fondata sopra considerazioni altissime di diritto. E in ogni modo, se vi devono essere eccezioni, è necessario, a mio senso, che siano tassative e determinate dalla legge istessa, per evitare il pericolo di interpretazioni estensive, e per non concedere soverchio arbitrio ai giudici.

Che se poi si volesse far dipendere la sospensione non dalla legge, ma dalla decisione de' giudici, io allora preferirei che questa facoltà non si attribuisse alla Sezione de' ricorsi, ma ai giudici del merito, perchè questi, conoscendo già l'indole delle parti e il merito della causa, sono al caso di poter pronunziare un giudizio di questa fatta con maggior maturità e migliore consiglio. D'altronde vi è già un esempio di questa specie nel codice di procedura civile rispetto all'arresto personale. Se non che, seguendo questo concetto, la regola dovrebbe essere l'inversa di quella dell'art. 750, cioè, che il ricorso non sospende la esecuzione della sentenza, salvo che sia stata ordinata la sospensione provvisoria mediante cauzione.

Ma, io lo ripeto, quanto a me inclinerei al sistema accennato dall'onorevole Senatore Scialoia, di non dare questa facoltà all'arbitrio nè della sezione dei ricorsi, nè dei giudici di merito, ma di stabilirne i casi tassativamente per legge. Perciò io mi accosto all'opinione dell'onorevole Scialoia di non occuparci ora di cosiffatte questioni, ma di rimandare la materia a quando si parlerà delle modificazioni al codice di procedura civile. Quivi si potrà, volendo, aggiungere un articolo nel quale si comprendano quei casi di eccezione che la Commissione si farà intanto a studiare con quella prudenza ed acume che la distinguono.

Se questa proposta è accolta, credo che l'articolo 15 potrebbe essere votato attualmente in termini generali con la seguente formola: « Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, *salvo i casi eccettuati dalla legge.*

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Signori Senatori, io avviso che nulla torni più esiziale del porre eccezioni ad una regola, segnatamente nel fatto della competenza. Portare un'eccezione ad una teorica, importa il biasimo della teorica stessa; importa scorgere ch'essa sia inapplicabile in taluni casi, ch'essa non sia generale e comprensiva. L'istituto di Cassazione o debb'essere accettato tutto, o rifiutato; e tanto più dico ciò, in quanto che non veggio neppur l'ombra della necessità nella specie, della necessità la quale spesse fiate è un'improvvida consigliera di eccezioni. Ma, ripeto, codesta necessità neppur milita nella specie nostra.

Di che trattasi oggi? Trattasi di vedere se e quanti casi ci debbono essere di soprassessoria di esecuzione in appello, e chi debba esserne giudice dopo prodotto il ricorso per Cassazione. Io seguirò, nel trattar di ciò, l'ordine inverso a quello tenuto dal Senatore Scialoia, amico mio.

Ma chi oserà negare che la Cassazione non decide mai in merito, che la quistione di esecuzione o sospensione sia merito od accessorio del merito? E allora ciascuno dovrà convenire che la Cassazione non debbe mai entrare a discutere se l'inibitoria vada pronunziata, e se debba essere accompagnata da garanzia di cau-

zione, ovvero no. Il giudicare di cotesta inibitoria è parte dilicatissima di valutazione di fatto, e solo il giudice di merito, che ha esaminato pienamente il fatto principale, può convenientemente giudicare del fatto accessorio, della sospensione della esecuzione del giudicato in pendenza del rimedio straordinario del ricorso. Siffatto esame accessorio debbe tener conto dell'indole della controversia, della natura della cosa litigiosa, della condizione delle parti. Quistione dilicatissima è questa e di sua natura eccezionale e rara, dappoichè viola la norma salutare e generale di ordine pubblico della esecuzione de' giudicati dopo esauriti i rimedi ordinari.

Se questa norma mancasse dove sarebbe il termine de' giudizi? Tornerebbe vana la giustizia che la società debbe rendere alle parti. La presunzione civile della verità riposa nella sentenza non impugnata per appello, o nella decisione definitiva profferita in grado di appello. Di questa estimazione eccezionale di fatto, di questi giudizi rari e difficili di fatto, si vuol dunque investire un magistrato che per *modum regulae* non giudica del fatto, e che è il meno acconcio a conoscerlo? La Cassazione a mio avviso, per reverenza alle regole da noi stessi fermate, e per non uscir punto da esse, non dovrebbe discendere a codesto esame di soprassessorie.

Ma che direm poi dell'opinione della Commissione che commette codesto esame non alla Cassazione civile, ma alla sezione de' ricorsi? Attribuire questa giurisdizione alla sezione che non esamina per regola in contraddittorio? Da cui la parte vincitrice e resistente può esser condannata a non veder eseguito il suo giudicato senza essere stata sentita? Si oppone tanto codesto al concetto della giustizia, è tanto cosa *incivile*, che una parte *inaudita* possa esser lesa nel suo dritto, che io credo che non mi sia mestieri d'insistere perchè non venga tal sentenza accolta, perturbatrice di ogni criterio di buona procedura.

E poi chi non vede il pericolo di un tale provvedimento? Chi non veda che si darebbe un grande adito a' ricorsi, i quali sarebbero prodotti talvolta nel solo fine di arrestare l'esecuzione? La Cassazione già aggravata riceverebbe allora un tal soprassello, che farebbe tornare assolutamente impossibile l'opera sua con grave scapito dell'alto fine civile che dovrebbe

compiere nell'interesse della giustizia di garanzia e della retta interpretazione della legge.

Ma io veggio una grave irregolarità nella nostra discussione. Noi abbiamo il compito di discutere una legge di Cassazione e di porre alcuni articoli di procedura civile e penale in armonia e in concordia con la legge suddetta. Questo è nulla più dobbiamo fare. Ma voler discutere di altra materia, distinta assai, della esecuzione cioè delle decisioni di appello e della soprassessoria di esse, è uscir dal campo legale in cui siamo costituiti, è trattar materia estranea. Non facciamo, o Signori, permettemi la parola, una legge *omnibus* in materia giudiziaria, come pur troppo l'abbiam veduto in materia finanziaria con pessimo ed infelice esempio: non trattiamo o decidiamo di strarfora una quistione delicatissima, mentre trattiamo altre cose. Le leggi, o Signori, van trattate nelle forme loro più semplici, e quanto più sono determinate, tanto riescono più mature, ponderate e potenti. Non introduciamo una nuova maniera di discussione di legge *per occasionem*, modo di legislazione per sorpresa; sarebbe un triste antecedente di legislatore, che il Senato non vorrà dare.

Io pertanto propongo sulla materia delle inibitorie la *questione pregiudiziale*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Imbriani ad osservare che oltre gli articoli relativi alla Cassazione, questo progetto di legge contiene pure un'appendice in cui si modificano le disposizioni della procedura civile e penale che sono connesse coll'ordinamento della Cassazione. Resterà a vedere se sia utile introdurre fra queste modificazioni, delle disposizioni intorno alla materia in discorso ma non si può proporre una questione pregiudiziale contro l'attuale disamina. Vi sono parecchi articoli del Codice di procedura civile che di necessità devono essere modificati; e non veggio inconvenienti perchè quando si tratti di queste modificazioni si vegga del pari se sia il caso d'introdurre quella di cui parliamo.

Per ora giova stabilire il principio: che nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvi i casi eccettuati dalla legge. Quali sieno questi casi e queste eccezioni, lo vedremo dopo.

PRESIDENTE. Prego il Signor Ministro di osservare che vi sono gli emendamenti: per en-

trare nella via da esso proposta bisognerebbe che essi fossero ritirati.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. La questione pregiudiziale ha la precedenza sulla sospensiva.

PRESIDENTE. Ed è perciò che la votazione si farebbe prima sulla mozione dell'onorevole Senatore Imbriani; dopo sulla proposta Scialoia, in ultimo sulla modificazione all'articolo. Per ciò diceva all'on. Ministro che per divenire alla votazione dell'articolo, bisognerebbe che quelli che hanno fatto altre proposte, le ritirassero.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io non sono nell'ordine di quest'idea; attenderei che si calmasse un poco questa discussione.

PRESIDENTE. La parola allora è all'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Io invito il Senatore Scialoia a riflettere che non è perfettamente esatto quel ch'egli afferma. La modificazione proposta alla procedura per quanto concerne i casi di revocazione, che s'intenderebbe aumentare razionalmente, togliendola alla giurisdizione di Cassazione, riguarda l'organamento e la parte sostanziale della legge nostra. Si tratta appunto di estendere o ridurre la sua competenza; è necessità adunque intrinseca della quistione nostra il dover modificare ciò che concerne la revocazione o ritrattazione che vogliasi dire, delle decisioni. Ciò è porre in armonia le due leggi. Ma che cosa ha di comune la Cassazione coi casi d'inibitoria da darsi alla esecuzione della sentenza di merito? E non è siffatta quistione in tutto distinta da una legge di pura Cassazione, e abbastanza grave ed importante da non dover confondersi con altre senza grave pericolo in materia gravissima che tende ad arrestare l'esecuzione dei giudicati? Io pongo pegno che nessuno tra noi potrebbe indicare tra gli articoli da riformare nelle procedure civile e penale, un solo che non si riferisca allo scopo semplice di coordinarlo alla materia, a cui si provvede con la presente legge, ma tenda a trattarne altra estranea. L'articolo della revocazione citato rientra normalmente *et nutu suo* in questa categoria di coordinamento.

Senatore SCIALOIA. L'onorevole Imbriani sup-

l'one che nell'appendice si modifichino i soli articoli dei codici di procedura civile e penale in discordanza cogli articoli di questo progetto che stabilisce ed ordina la Cassazione. Se egli rilegge con la solita sua sagacia e colla attenzione che mette a questa grave materia, quegli articoli, ne troverà parecchi i quali non sono corretti perchè in opposizione cogli articoli di questa prima parte della legge, ma cambiati o modificati solo per compierne il concetto. E di fatto alcuni di questi articoli, anche non modificati non repugnerebbero alla legge ora in discussione. Per esempie, noi abbiamo accresciuto i casi della revocazione e quindi diminuito quelli della Cassazione. Domando: è indispensabile che questo si faccia perchè la Cassazione funzioni? Signori no. Non altro si fa che alleggerirla di parte del soverchio lavoro, modificando l'articolo di procedura civile, in modo che si determinano e si aumentano i casi di revocazione, e così parecchi altri articoli sono stati modificati, rispetto, non per altro fine che per compiere il concetto della Cassazione.

Ora questa nostra proposta a che tende? A rimandare a quell'appendice, invece di farlo su quest'articolo, l'esame di questa questione: ci debbono essere dei casi nei quali il ricorso per Cassazione sospenda l'esecuzione? L'onorevole Ministro ne aveva indicato alcuni in quest'articolo 15 concernenti la nullità di matrimonio, separazione di coniugi, arresto personale, e poi aveva aggiunto, *ed altri eccettuati dalla legge*.

Oggi la mia proposta è di togliere quest'indicazione tassativa di casi, e mandare l'esame di questa materia e dei casi di eccezione per cui è sospesa l'esecuzione della sentenza, alle modificazioni che crederemo o nodi apportare alle disposizioni relative nel Codice di procedura civile, come facciamo per quelli di revocazione.

PRESIDENTE. Questa è la proposta dell'onorevole Scialoia; quella del Senatore Imbriani è diversa e bisogna prima ch'io chiarisca il senso di entrambe.

L'onorevole Imbriani dice: io credo che in principio non debba farsi alcuna eccezione, ma lasciare la legge qual'è rimandando la materia di cui ora si occupa il Senato ad un Regolamento.

In secondo luogo propone la questione preliminare.

Il Senatore Scialoia dice: io non credo che si debbano discutere ora questi emenda-

menti ma rimandarli a quando si discuteranno le modificazioni al Codice di procedura.

La prima proposta dell'on. Imbriani non si può mettere ai voti, perchè è troppo astratta e perciò contraria alle prescrizioni del Regolamento.

Quanto alla seconda parte, può benissimo esser messa ai voti, e se il Senato non l'accoglierà, allora verrà la proposta Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Mi pare che non si possa dar luogo a quistione preliminare, perchè nell'art. 15 che stiamo discutendo trovo indicati per iniziativa del Governo alcuni casi, e poi v'è in discussione una proposta per aggiungerne altri. Onde se il Senato accogliesse la proposta Imbriani, verrebbe a pronunciarsi non più sulla quistione preliminare, ma in merito, perchè si rigetterebbe *a priori* l'aggiunta di altri casi oltre quelli indicati dal Ministro.

Ora siccome la sospensione dell'esame di una questione ha la precedenza, io dico che in questo caso la questione preliminare, risolvendo la questione di merito, bisogna che sia posposta alla sospensiva.

Del resto poi non fo questione, e mi rimetto alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Imbriani crede che non vi sia luogo a deliberazione; il Senatore Scialoia invece crede il contrario: ora io, a termini del Regolamento nostro

Senatore IMBRIANI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Poichè il Senatore Scialoia, per confutare il mio argomento, insiste sopra una osservazione che, se non è solida, è certamente speciosa, il Senato mi consentirà di leggeri che io richiami la sua attenzione sulle cose da me dianzi dette, e che non occorre ripetere. La revocazione è qui trattata per solo riguardo alla Cassazione, perciocchè molti casi ora di Cassazione debbono passare a casi di revocazione per iscemare il compito della Cassazione. Si tratta adunque di cosa strettamente legata a questa legge e che entra anzi nell'essenza sua, trattandosi de' confini della competenza della Cassazione.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. In questa questione?

Senatore LARUSSA. Sì signore, in questa questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io ritirerei per ora il mio emendamento, e mi uniformerei precisamente alle idee svolte dall'onorevole signor Ministro, e dall'onorevole Collega preopinante, per questa semplicissima ragione.

Noi abbiamo l'articolo 15, il quale contiene le regole e le eccezioni per due casi: ora, se resta l'articolo 15 come si legge, non si potrebbe più riesaminare la questione portata dall'articolo 520; in queste fluttuanze trovo che la proposta del Guardasigilli è la migliore.

PRESIDENTE. Questa è la questione dell'onorevole Imbriani; se passa la mozione dell'onorevole Scialoia, non è più questione del suo emendamento.

Senatore LARUSSA. Resterebbe dunque l'articolo.

PRESIDENTE. Vedremo che cosa resterà. Ora si tratta della questione pregiudiziale; cioè l'onorevole Imbriani propone che non si debbano discutere gli emendamenti proposti.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Viene quindi la proposta sospensiva dell'onorevole Scialoia, che cioè la questione di cui parla l'articolo 15 sia rimandata al tempo in cui verrà in discussione l'appendice che tratta delle modificazioni al codice di procedura civile.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. A nome della Commissione, debbo dichiarare che essa crede la questione abbastanza matura, epperò si astiene dal votare la proposta dell'on. Scialoia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha nulla da soggiungere?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi rimetto alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Scialoia.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata.)

L'onorevole Ministro propone la prima parte dell'art. 15 nei termini seguenti:

« Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvo i casi eccettuati dalla legge. »

Ha la parola l'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Nella tornata di ieri ebbi occasione di dire al Senato che le difficoltà di questa legge erano giunte a tale, che io mi

permetteva di sottoporre rispettose e discrete osservazioni, senza prendere più parte attiva al compimento della legge medesima.

Bensi poc'anzi l'onorevole Senatore Errante, trattando la questione di sospendere o no l'esecuzione delle sentenze mediante un pronunciato di Cassazione, ebbe a dire che valeva meglio l'averne introdotta la terza istanza.

Io devo, o Signori, fare una dichiarazione al pubblico, e specialmente a taluni che non apprezzarono esattamente le mie parole. Pertanto, onde non essere frainteso, io prego tutti di avvertire che non ho sostenuto le terze istanze, nominalmente e disgregate, ed incensurate com'erano: ma intesi di ricavarne ciò che vi era di consono alla regolare e completa amministrazione della giustizia, e ciò che vi era di utile, di buono per le popolazioni, di più confacente al servizio delle località. Io ho avuto l'onore di dirlo fin da principio e di sostenerlo costantemente.

Peraltro, il mio primo discorso domandava in tesi che si allargasse il servizio della giustizia, togliendo l'assurdo di due sentenze contraddittorie, e lo scambio tra l'ultima istanza e l'unica revisione, e non dando esecuzione alla revocatoria che solleva il conflitto, ma non lo dirime. Ammettevo poi una Magistratura Suprema e centrale con facoltà di Cassazione per la uniformità dei principii direttivi. Io ho tuttora la disgrazia di non essere del parere di molti, che rispetto; i quali, parificando la presunzione di maggiore autorità dei secondi Giudici alla garanzia di giustizia, che suole e può emergere dalla revisione o confronto delle due sentenze discordi, ascrivono pregio di definitivo a un giudicato revocatorio.

Ma ormai diceva, fatto pur troppo vero, l'onorevole nostro Collega Senatore Errante, codesta questione è oltrepassata; e ciò costituisce uno dei gravi motivi delle difficoltà che s'incontrano, ed è la ragione per cui mi astengo dal prender parte attiva alla discussione. Nulladimeno, quando mi accorsi da un lato che per ora almeno io non riusciva, ma dall'altro vidi che in quest'Aula si allargava un poco l'idea di mantenere quattro Cassazioni, a me parve che non si dovesse, ed anzi nemmeno giovasse, giungere a tanto: bensì trovai che forse, rettificando codesta idea, poteva combinarsi qualche cosa di buono, e che per lo meno meritava ponderazione.

Ecco il perchè io ebbi l'onore di leggere nella tornata del 13 una proposta, che per me diveniva sussidiaria: nella quale si unificava il servizio della Corte Suprema, anche come Cassazione; e scansando il dannoso e sempre riprovato concentramento, lasciando tra i giudicabili le Sezioni, si toglievano i rischi della pluralità delle Corti.

Quella proposta, piuttostochè la mia tesi, era un compenso. Essa non era buona per completare l'amministrazione della giustizia; giacchè lasciava in disparte il rimedio della revisione delle due sentenze difformi, salvo bensì il riproporlo nella riforma dell'ordinamento giudiziario. Peraltro, codesta mia proposta conciliava la unità col decentramento, toglieva molti inconvenienti, e ravvicinava almeno il servizio della Cassazione unica, ma ripartita in Sezioni, alle località ed alle popolazioni di questo non troppo concentrato Regno.

Dunque sono stato sempre consentaneo al mio fine, cioè di adoprarmi per il buon servizio della giustizia; ed è consona la mia condotta, anche quando mi astengo dal prender parte alla discussione ovunque si prosegue a divergere dal modesto, ma fermissimo concetto mio.

Signori: ad ogni piè sospinto, voi vedete nell'imbarazzo uomini di altissimo merito, i quali dopo tante prove di dottrina e di pratica, hanno potenza per concepire molto meglio di me la importanza e l'oggetto di questa legge. Voi lo vedete; ad ogni piè sospinto sorgono nuove difficoltà, scaturiscono ragioni di grave dissenso.

In uno di quei dottissimi libri che si scrivevano in questa città circa diciotto secoli indietro, io mi ricordo di aver letta una frase molto acconcia dei nostri maggiori. « *Res dērenit ad eum finem a quo incipere non poterat.* » Io temo che faremo tale un accatastare di emendamenti, che dovremo persuaderci che la legge è foggjata in modo, da riuscire più difficile di quello che noi non avessimo pensato.

Se me lo permettete, vorrei esprimere un desiderio che parmi utile e non irriverente. Siccome è proprio degli uomini savi, e voi siete savissimi, il pensare e ripensare prima di venire all'opera, oserò dire, che noi non dobbiamo essere innamorati di ciò che iniziammo su questa, che è una prima prova per unificare e riformare gli ordini superiori della giustizia in Italia.

Come nel Parlamento inglese si fanno tre letture della legge; questa nostra sia una prima discussione della proposta gravissima, di unificare e migliorare le funzioni giudiziarie in modo da renderle più ordinate e uniformi.

Una legge la dovremo fare: sapete che io ho sempre sostenuto che non si dovesse sospendere indefinitamente, e che non si dovesse rigettare completamente il progetto, come persone autorevoli ed esperte avevano consigliato. Ma tali e tante sono le difficoltà, e più gravi di quelle che nel primo giorno avevamo presagite, da dover oggi desiderare ed esprimere ognora più, che dopo la discussione soprassediate, tanto quanto occorra per riprodurvi uno schema perfezionato, e che ottenga una deliberazione più sicura, più concorde e meglio accetta agl'interessati.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. È una semplice dichiarazione che debbo fare. Ho detto che il sistema della Terza Istanza sarebbe stato per me preferibile a fil di logica, a quello di rimettere al giudizio della Corte di Cassazione la questione della sospensione della esecuzione della sentenza; ma questo non importa che io abbia mai opinato che le Terze Istanze siano preteribili alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, secondo me, è un portato della scienza; la Corte di Cassazione è per me preferibilissima a tutte le Terze Istanze possibili. Questa è la dichiarazione che mi correva l'obbligo di fare al Senato, dopo quanto fu detto dall'onorevole Panattoni. In quanto poi al sospendere o non sospendere la discussione al punto in cui siamo, è questione che riguarda più il Senato che me personalmente, e per questo mi taccio.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione consente alle conclusioni alle quali è venuto l'onorevole signor Ministro su quest'articolo? Mi pare che l'onorevole Ferraris avesse domandato la parola.

Senatore FERRARIS. Io aveva domandato la parola per esaminare appunto la questione, ma le ultime dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro mi muovono a dichiarare che per ora rinuncio a parlare, riservandomi a tempo e luogo a fare quelle istanze che saranno del caso.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. L'articolo 15, secondo la proposta ministeriale verrebbe conservato, togliendosi solo la parte dove è detto: « salvo i casi concernenti nullità di matrimonio, separazione di coniugi, arresto personale, e gli altri eccettuati dalla legge » e vi si sostituirebbero le parole: « nelle cause civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, eccetto i casi preveduti dalla legge. » In queste parole.....

PRESIDENTE. Mi permetta, rileggerò la proposta testuale fatta dall'onorevole signor Ministro.

« Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvo i casi eccettuati dalla legge. »

Senatore CASTELLI E. Domando la parola sopra questa redazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Diceva adunque che appunto ritenendo questa redazione, non si avrebbe che una testuale ripetizione della corrispondente disposizione del Codice di Procedura Civile, articolo 520. Dunque mi pare inutile di mantenere questo speciale articolo, posto che la legge di procedura dispone già in termini identici.

Quanto alla parte penale, egualmente dispone il Codice di procedura penale dove è accennato che il ricorso in Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza, ed il resto ch'è aggiunto.

Dunque tanto per una parte come per l'altra, è evidente che noi qui ripetiamo in un articolo speciale ciò che già è posto in altri articoli dei due Codici di Procedura civile e penale, che appositamente trattano di queste materie.

Mentre quindi vi era ragione di mantenere l'articolo 15, quando vi erano le parole « salvo i casi concernenti nullità di matrimonio, separazione di coniugi, arresto personale, » ora non ha più ragione di essere mantenuto. Io quindi propongo che sia senz'altro soppresso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quest'articolo era stato proposto per tre motivi. Il primo, l'ho detto altra volta, perchè volendosi formare una legge che potesse essere considerata come lo statuto della Corte di Cassazione, parve conveniente comprendervi tutte le disposizioni con-

cernenti e la sua istituzione, e le sue attribuzioni, e gli effetti dei ricorsi ad essa diretti, e le conseguenze infine dei suoi pronunziati.

Il secondo motivo fu questo, che al caso di eccezione per l'arresto personale ed agli altri già indicati nella legge, si volevano aggiungere espressamente quelli della nullità di matrimonio e della separazione dei coniugi.

Il terzo motivo finalmente fu, che sebbene, nella materia penale, sia stabilito il principio che il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione della sentenza, e che nelle cause individue, se gli accusati o i condannati sono più, il ricorso di uno sospende l'esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri, non è però detto quale sia l'effetto di questa sospensione e del successivo annullamento. Ora volevasi appunto risolvere questo dubbio, dichiarando espressamente che in questi casi di cause individue l'annullamento ottenuto da uno degli accusati o condannati giovi a tutti.

Comprendo che uno di questi motivi sia cessato, col rinvio della questione intorno alle sospensioni in materia civile, e colla nuova compilazione dell'articolo. Ma sussistono gli altri due, e specialmente quello di regolare gli effetti degli annullamenti nelle cause individue in materia penale.

Del rimanente se il Senato crede opportuno di conservare per le addotte ragioni l'articolo, sebbene in parte sia la ripetizione di ciò che è scritto nell'art. 520 del Codice di Procedura Civile, io ne sono lieto; so per contro questa innocente ripetizione, urta i nervi di qualcuno, io non mi oppongo a che l'articolo sia soppresso.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Non è già che mi urti i nervi la disposizione che l'onorevole Signor Ministro chiede che sia mantenuta, come piace ad esso di dire, ma perchè le ragioni che ha addotte per mantenerla non mi persuadono.

Quanto alla prima parte, il Signor Ministro conviene che è una ripetizione dell'art. 520 del Codice di procedura civile: quanto alla seconda, la differenza si riduce unicamente a questo, che è nato il dubbio se a termini del corrispondente articolo del Codice penale, il ricorso di uno degli imputati e l'annullamento nel suo interesse, giovi a tutti gli altri.

Dunque conseguenza logica sarebbe, che all'articolo corrispondente del Codice di procedura

penale si aggiungesse qualche clausola dicendo: l'annullamento giova a tutti, ma non è mestieri far qui un nuovo articolo speciale mentre nella materia provvede il suddetto Codice di procedura. Quindi converrei col Signor Ministro che giovi per far cessare ogni dubbio esprimere nel Codice di procedura penale, che l'annullamento giova a tutti: ma persisto nel credere e nel proporre, che qui sia il caso di sopprimerlo intieramente.

PRESIDENTE. Il Signor Ministro insiste nel mantenimento dell'articolo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La soppressione è una innocua vittoria, che non voglio ricusare.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **SCIALOIA**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Come ha sentito il Senato, il Signor Ministro non si oppone a che sia soppresso quest'articolo. A me sembra però (parlo solamente come individuo perchè non ho avuto tempo di sentire tutti i membri della Commissione) che quelle stesse ragioni per le quali fu rinviata sostanzialmente la prima parte dell'articolo a quando si parli dell'articolo 520 del Codice di procedura civile, servano opportunamente per rinviare tutto l'articolo perchè quando si parlerà, se non erro dell'articolo 652 del Codice di procedura penale, si vedrà se occorra di introdurre qualche modificazione.

Senatore **SCIALOIA**. Io rinunzio alla parola perchè voleva fare la stessa mozione.

PRESIDENTE. L'articolo 15 adunque è rinviato. Do ora lettura dell'articolo 16:

« Alla Corte di Cassazione non possono prodursi atti o documenti relativi alla causa che non siano stati presentati ai giudici del merito; salvo per ciò che riguarda i mezzi d'inammissibilità del ricorso.

» Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente alle questioni proposte col ricorso contro uno o più capi della sentenza, elevare anche d'ufficio, i motivi di nullità che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge. »

Senatore **BONACCI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BONACCI**. Signori Senatori, non avrò molte osservazioni da fare; occuperò per poco tempo l'attenzione vostra.

Quest'articolo si compone di due parti ben distinte, che potrebbero assai convenientemente venire separate.

La prima parte fa divieto ai ricorrenti di produrre atti o documenti relativi alla causa, che non sieno stati presentati ai giudici del merito; salvo per ciò che riguarda i mezzi d'ammissibilità del ricorso.

È da ritenere che questa disposizione si riferisce tanto alla materia civile, quanto alla penale.

A me, dico il vero, da una parte pare inutile questa disposizione, dall'altra dannosa.

Quando la Corte di Cassazione sa (e lo sa perchè la legge glielo ricorda, e glielo impone il suo mandato) che essa non può giudicare del merito delle cause, ma si soltanto delle sentenze, ossia della conformità o non conformità di queste sentenze colla legge, è evidente che, nel mandato stesso, la Corte conosce che non può tener conto di certi documenti, che tenderebbero a mutare lo stato della causa. Però è dimostrato dal fatto e dalla pratica costante che le Corti di Cassazione, di regola, non tengono conto dei nuovi documenti quando essi tendono a cambiare lo stato della causa. Ma se ciò è vero, bisogna pur pensare che si danno dei casi, specialmente in materia penale, in cui la regola patisce eccezione, e sanzionando l'articolo nel modo come giace, io temo che si pregiudichi grandemente la sorte dei ricorrenti.

Citerò un esempio che mi viene primo alla memoria. Tutti sanno che in Cassazione si può proporre per la prima volta l'eccezione della cosa giudicata in materia penale. Uno è stato giudicato e condannato per un determinato reato. Però costui era stato assolto in altro giudizio dall'identico reato; ma, sia per idiotaggine, sia per altra ragione qualunque, non ebbe egli l'avvertenza di esibirne la prova ai giudici del merito. Ebbene, secondo la legge attuale egli non potrà esibirla tampoco alla Corte Suprema, e per tal modo rimarrà privato del beneficio di una difesa che cuopriva per sempre il supposto reato; che consacrava la sua innocenza; che gli assicurava dalla Corte regolatrice un annullamento senza rinvio della sua condanna. Da ciò vedete quanto sia funesto e pericoloso il sanzionare questo divieto generale e assoluto di produrre nuovi atti e documenti davanti alla Corte di Cassazione.

E come vi è questo caso, ve ne possono es-

sere anche altri moltissimi. Vi può essere, per esempio, il caso dell'indulto sovrano particolare, ossia della grazia. Vieterete voi al ricorrente di esibirne il documento alla Corte di Cassazione onde rendere nulli gli effetti della sentenza condannatoria? Vi è il caso di dover dimostrare davanti la Corte l'incapacità di un giurato, colla esibizione, a modo d'esempio, della sentenza di condanna per uno di quei reati che lo rendono inabile a quell'ufficio. Ebbene, stabilirete voi che la Corte di Cassazione non debba ricevere o tener conto di questi e simili documenti? Ciò mi parrebbe esorbitante e fuori di ragione. Io credo adunque che questa disposizione si dovrebbe omettere, lasciando alla prudenza e giudizio della Corte di Cassazione di conoscere di quali documenti essa possa e debba far conto. E basti così della prima parte dell'art. 16.

Una obbiezione assai più grave vengo a fare sulla seconda parte, la quale, a mio debole avviso, parmi che ferisca una delle attribuzioni più vitali della Corte regolatrice. La seconda parte dell'articolo 16, giusta la redazione ministeriale, era così concepita:

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente al capo impugnato della sentenza, elevare, anche d'ufficio, le nullità che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge. »

Leggendo quest'articolo, di primo tratto io mi rallegrai vedendo che si era proclamato un principio che io reputo di altissima importanza, principio, che tempo indietro ebbi occasione di difendere in uno scritto reso di pubblica ragione, cui mi farò debito di presentare, a titolo di rispettoso omaggio, al Senato. Però, rileggendo meglio l'articolo stesso, e più la redazione della Commissione, mi avvidi tosto che, mentre sembrava volessesi riconoscere nella Cassazione uno dei suoi più eminenti attributi, che è quello di elevare mezzi d'ufficio, questa facoltà veniva in sostanza ridotta quasi a nulla, se non anzi ad una pura illusione.

La detta facoltà infatti vorrebbe circoscritta al solo ed unico caso di violazione o falsa applicazione della legge riflettente il merito della causa.

E qui mi è d'uopo rammentare (me lo permetta il Senato), che tre sono gli ordini delle leggi a cui la Corte di Cassazione ha il compito di vegliare incessantemente a ciò vengano eseguite nei giudizi, e sono: le leggi *giuris-*

dizionali, che riguardano le competenze; le leggi *procedurali*, che riguardano l'ordinamento del giudizio; e finalmente le leggi *decorative*, che sono quelle con cui si decide il merito delle cause.

Fra queste leggi, primissime, per l'importanza giuridica e per la loro attinenza all'ordine pubblico, sono le leggi *giurisdizionali*, ossia le leggi che riguardano le competenze; talchè le nullità derivanti da difetto di competenza sono sempre state riguardate di ordine pubblico, massime nei giudizi penali, e perciò da potersi proporre in qualunque stato di causa, ed anche per la prima volta in Cassazione, e da doversi elevare d'ufficio, ancorchè le parti non le avessero dedotte.

Ora, mi pare che con questa disposizione si venga a togliere assolutamente alla Corte regolatrice anche questo diritto essenzialissimo, diritto che nessuno aveva mai finora pensato di contrastarle.

Vengono in seguito le leggi *procedurali*. Lo so anch'io che vi sono delle forme secondarie, volontarie, dirò così, ed accessorie, le quali, non osservate scrupolosamente, il silenzio delle parti basta a sanare il vizio derivante dalla loro omissione o violazione, essendo queste in verità forme che interessano piuttosto il privato che il pubblico. Ma se ciò è vero, è vero non meno che vi sono delle forme sostanziali, delle forme che costituiscono l'essenza propria del giudizio, e senza le quali non vi ha più vero giudizio. Ora, domando io, se la Corte di Cassazione incaricata dalla legge di vegliare alla esatta osservanza di essa, e alla integrità dei giudizi, possa passare oltre con indifferenza, vedendo un procedimento in cui fossero vilipeso e manomesse le forme più sostanziali e salutari di ogni giudizio? Domando io se possa passar oltre con indifferenza, qualora specialmente si tratti di un procedimento penale in cui si veda fatto strazio delle più importanti forme del rito? Non dirò che ciò sia in un procedimento che abbia avuto per risultato una condanna di morte, poichè per questa si fa una eccezione, ma dirò bene in un procedimento che abbia avuto esito con una condanna ai lavori forzati a vita, o a tempo, o alla reclusione.

E poi, qualunque sia la condanna, una sentenza penale è sempre una cosa gravissima per l'interesse della società, la quale domanda non

che sia punito un cittadino qualunque, ma sì che sia punito il vero colpevole. Che se è immenso danno per la società, ed è certamente immenso, che i colpevoli sfuggano il meritato castigo, è danno; erò assai maggiore se la pena venisse a colpire l'innocente.

Ora io dico, che se si manomettono impunemente le forme solenni dei giudizi, la vita degli innocenti, l'onore, la libertà, la proprietà loro sarà in balia del caso per non dire di più.

Quindi la esatta osservanza delle forme sostanziali dei giudizi, e specialmente dei giudizi penali, è d'interesse pubblico ed eminentemente sociale.

E poichè la Corte di Cassazione è la custode legittima di codeste forme protettrici della vita, della libertà, dell'onore e dell'avere dei cittadini, ne segue che privandosi la detta Corte della facoltà ad essa inerente di rilevare d'ufficio codeste nullità derivanti appunto dalla violazione delle medesime forme è una ferita all'istituto medesimo della Cassazione, ed io temo che con questa disposizione noi ne prepariamo la certa rovina. Mi si dirà: lasciate che le parti ricorrenti le proponano; se le parti non se ne lagnano, ciò mostra che non ne furono pregiudicate. Rispondo prima di tutto che ciò è in contraddizione col fine che noi abbiamo assegnato alla Cassazione. Noi abbiamo sempre detto, diciamo, e ripetiamo altamente che il fine della Cassazione non è tanto l'interesse privato di questo o quel cittadino, quanto l'interesse generale, e la tutela dell'ordine sociale e della legge.

Ora io dico, che vi sono delle forme sostanziali nei giudizi, a cui le parti non possono rinunciare anche volendo. E però se il ricorrente ci rinunciasse pure espressamente, non che tacitamente, questa rinunzia sarebbe nulla *ipso jure*; perchè ognuno può rinunciare al proprio diritto, ma non può rinunciare al diritto pubblico.

Questa massima è scritta nelle leggi Romane; è ripetuta in tutti i Codici del mondo; e noi l'abbiamo anche sanzionata espressamente non è gran tempo all'art. 12. della legge che va innanzi al Codice civile, e che può dirsi la legge regolatrice di tutte le altre leggi, voglio dire: *Le disposizioni intorno all'interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.*

Se adunque le forme sostanziali dei giudizi sono d'ordine pubblico, come certamente lo

sono; se tanto più sono d'ordine pubblico quelle dei giudizi penali, perchè ci va di mezzo il pericolo di tutti i cittadini, io dico che la Corte deve rilevarle d'ufficio ancorchè la parte vi avesse rinunciato.

Questa è la giurisprudenza costante che si osservò e si osserva in tutte le Cassazioni. Tacerò delle Cassazioni italiane per giusti riguardi, ma in Francia (e si ricordi che la Cassazione nostra è istituita ad immagine e similitudine delle Cassazione francese), in Francia dico non si è mai dubitato di questa verità; che anzi in Francia si ritiene che le nullità riguardanti la violazione nelle leggi decisorie sieno meno importanti delle nullità riguardanti le forme dei giudizi, e lo si ritiene con ragione; perchè la nullità per mala applicazione della legge decisoria è piuttosto un'ingiustizia che una vera nullità. Quando il giudice applica male la legge, fa piuttosto danno all'individuo, al diritto della parte, di quello che sia all'interesse generale della società, e quindi più facilmente si ammette che la parte vi possa rinunciare.

Ed in verità nei giudizi civili non si annulla mai o quasi mai per mala applicazione della legge decisoria se non è dedotta dalla parte. E perchè? Perchè la parte può rinunciare al proprio diritto; ma si può benissimo, anche in materia civile, annullare d'ufficio quando vi siano di quelle nullità sostanziali per cui non vi è giudizio.

Che cosa farebbe la Corte di Cassazione se le venisse innanzi, per esempio, una sentenza informale, ovvero una sentenza pronunciata da giudici che non avessero assistito alla discussione della causa?

Questo è un vizio di forma, a cui potrebbe talvolta la parte non badare, e conseguentemente potrebbe non dedurlo; ma la Corte regolatrice non mancherebbe certo di rilevarlo essa d'ufficio, fosse anche in materia civile. Ed a proposito dei vizi di forma, le leggi Romane dicevano che un giudizio eseguito o una sentenza pronunciata *contra solitum judiciorum morem* non era un giudizio, non era una sentenza, ma piuttosto un'ombra, una larva di giudizio o di sentenza, e che tali pronunciati sono nulli assolutamente e mai non acquistano forza di cosa giudicata.

La parte può rinunciare ai suoi diritti, ma non può rinunciare al diritto della società. Ora, il diritto della società esige che le cause si

decidano secondo le forme stabilite dalla legge *juris ordine servato*. Queste forme non sono mica arbitrarie, ma sono mezzi necessari per lo scoprimento della verità, per la retta amministrazione della giustizia. E quando poi si tratta di giudizi penali, sono inoltre mezzi necessari per assicurare la punizione dei veri colpevoli e la salvezza degli innocenti, per cui chiunque manomette le forme dei giudizi penali, costui mette in grave pericolo la sicurezza di tutti i cittadini.

Che poi la Corte di Cassazione francese non solo usi di questa facoltà, ma la consideri anzi come un dovere, io credo averlo dimostrato collo scritto di cui ho parlato in principio, e che sottoporro all'attenzione del Senato. Però mi permetta ancora il Senato di qui ripetere le parole di uno scrittore sommo nelle materie criminali, il Nonguier.

Ecco che cosa dice il mentovato scrittore: « Posto il ricorso del condannato, la missione devoluta alla Corte di Cassazione consiste unicamente a statuire sul capo o capi della sentenza della Corte d'Assise stata denunciata per mezzo di questo ricorso, il quale, essendo formato nell'interesse esclusivo del ricorrente, non può ritorcersi contro di lui.

» Però sopra il capo o i capi della sentenza denunciata l'effetto è pienamente devolutivo e completo in questo senso che la Corte di Cassazione può e deve supplire d'ufficio i mezzi di annullazione che non fossero stati invocati dal condannato. » Ed altrove dice: « Se esiste nella sentenza denunciata un vizio di tal natura da portare con sé l'annullamento, la Corte di Cassazione legalmente investita della causa, deve supplire d'ufficio allorché pure questo mezzo non fosse stato denunciato. »

Ma si dirà che questa è dottrina francese. Rispondo: è verissimo, ma si rifletta che la nostra Corte di Cassazione è esemplata sul modello francese; si rifletta che gli articoli del nostro codice riguardanti la Cassazione, sono la traduzione fedele del codice d'istruzione criminale francese.

Ad ogni modo, perchè non si dica che mi appoggio esclusivamente all'autorità di scrittori francesi, recherò l'opinione di un sommo pubblicista e giureconsulto italiano, voglio dire di Giandomenico Romagnosi.

Questo insigne scrittore ci ha lasciato una bellissima opera, che si può dire quasi il suo testamento, perchè pubblicata dopo la sua

morte, da lui non potuta pubblicare in vita per le tristi circostanze dei tempi. Quest'opera è intitolata *La scienza delle Costituzioni*.

Ebbene, in quest'opera il Romagnosi pone come congegno necessario una Corte di cassazione, che però egli intitolava: *Corte conservatrice giudiziaria*.

E perchè non si dubiti che questa non fosse una vera Corte di cassazione, leggerò alcuni articoli del suo progetto.

« La Corte conservatrice (egli dice) conoscerà unicamente se la sentenza del tribunale sia o no conforme alla legge (precisamente quello che abbiamo stabilito noi); essa la casserà quando la troverà disforme; essa rigetterà l'istanza di Cassazione se la legge non fu violata.

» Quando casserà, essa rimetterà la causa ad altro tribunale, il quale pronunzierà come crederà di ragione sul punto che formò l'oggetto della cassazione. »

Ora dirò quello che egli pensava che si dovesse statuire intorno ai mezzi d'annullamento da farsi valere d'ufficio.

Vi prego di porvi tutta l'attenzione:

« Allorché una parte avrà ricorso alla Corte conservatrice non allegando tutti i motivi di cassazione, si dovranno far valere a di lui favore anche gli altri motivi non allegati, purché emergano dagli atti della causa. I giudici e il Pubblico Ministero saranno tenuti a supplire d'ufficio. »

Avete udito?

Non dà soltanto facoltà, ma impone, obbliga, saranno tenuti. Ma la cosa non si arresta qui. Il Romagnosi non si contenta neppure di questo; egli vuole che se mai la Corte conservatrice mancasse a questo sacro dovere, avesse luogo un ultimo ricorso. Egli, sopra la stessa Corte conservatrice giudiziaria, sopra tutti i poteri dello Stato, aveva progettato di porre un'ultima Corte che era intitolata la Camera dei Giudici del Senato.

Laonde, in tale ipotesi, nell'ipotesi cioè che la Corte conservatrice giudiziaria avesse mancato al suo dovere di rilevare d'ufficio dei mezzi di nullità sostanziali, potevasi ancora ricorrere al collegio dei giudici del Senato.

Ecco le sue parole:

« La violazione di quest'articolo darà luogo a ricorrere alla Camera dei giudici del Senato. Il ricorso alla Camera dei giudici del Senato dovrà contenere i nuovi motivi non contem-

plati dalla Cortè. La Camera dei giudici trovandoli sussistenti ordinerà alla Corte conservatrice di rivedere la causa a sezioni riunite.

» L'avvocato che dicesse il primo giudizio sarà escluso dal secondo: esso dovrà pagare del proprio la metà delle tasse della revisione. »

Con tutte queste cautele voleva che si procedesse: tanta era l'importanza che questo nostro pubblicista poneva al debito di rilevare d'ufficio le nullità sostanziali dei giudizi.

E perchè tutto questo? Perchè Egli, il grande uomo, vedeva bene nella violazione della legge e specialmente nella violazione delle forme sostanziali dei giudizi, massime penali, vedeva, dissi, il pericolo della Costituzione, il pericolo di tutta la società, vedeva il danno pubblico.

Ma si dirà: a questo si provvede col ricorso nell'interesse della legge. Nego, Signori; non si può ricorrere nell'interesse della legge quando ricorre la parte, e la parte, per ignavia o negligenza del suo difensore, trascurando i motivi di nullità veramente sostanziali e sussistenti, si limita ad allegare dei mezzi di nessuna importanza o al tutto infondati. Per questa ipotesi, non infrequente, col sistema che si va a sanzionare, la Corte non può fare altro che chiudere gli occhi sulle nullità evidentissime della causa. Vede la Corte, per esempio, che alcuno dei giurati era inabile; non importa, si va avanti perchè il mezzo non è dedotto. Vede che all'accusato è stato impedito il diritto della libera recusazione dei giurati; non importa, il mezzo non è stato dedotto, si va avanti. Vede che invece di dodici giurati hanno giudicato soltanto undici; non importa, si va avanti per la stessa ragione. Vede che le questioni proposte ai giurati sono irregolari, incomplete, o complesse, capziose, suggestive; vedo che il verdetto è estorto; non importa, la parte non lo ha dedotto, la Corte non può farci niente. Potrà il pubblico Ministero riparare almeno egli a questi enormi difetti ricorrendo nell'interesse della legge? No, Signori, il Ministero Pubblico non può ricorrere nello interesse della legge se non quando non vi è stato ricorso della parte, ovvero questo sia dichiarato irricevibile. La Corte regolatrice deve dunque di necessità in questo caso rigettare il ricorso della parte perchè i mezzi da essa proposti non hanno legittimo fondamento; nè il Pubblico Ministero ha facoltà di ricorrere nell'in-

teresse della legge, perchè vi è stato il ricorso della parte.

Io credo quindi che, col togliere alla Corte regolatrice questo potere, noi lasceremo passare senza rimedio una quantità assai rilevante di violazioni di forme giudiziarie, e di forme gravissime, che interessano altamente l'ordine pubblico. Queste violazioni passeranno facilmente in consuetudine, con quanto vantaggio della buona e retta amministrazione della giustizia, lascio a voi a immaginarlo.

Io richiamo su ciò tutta l'attenzione del Senato; prego caldamente il Senato di voler esaminare colla usata sua ponderazione e sapienza questa questione perchè dessa non solamente è una questione giuridica di non poco momento, ma è una questione altamente politica. Si tratta di vedere se la Corte regolatrice, la quale ha una missione veramente politica, cioè la missione di tutelare la libertà e la sicurezza pubblica, e di tutelare la legge, abbia a rimanersi impotente e muta spettatrice davanti alle più manifeste violazioni della legge medesima; si tratta di vedere se questa Corte regolatrice abbia da essere un'istituzione veramente seria, ovvero una pura apparenza, una oziosa Accademia, come hanno immaginato alcuni. Si è detto: vedete, la Corte di Cassazione cos'è? Giudica nell'interesse della legge e non delle parti, quasi l'interesse della legge potesse essere distinto e diverso dall'interesse delle parti, quasi la legge fosse una personalità fittizia ed a sè; e soggiungono, l'interesse della legge è un ente astratto che non ha bisogno d'essere tutelato. Quelli che così ragionano, non intendono, o sfuggono di non intendere la vera natura della missione propria della Corte regolatrice. L'interesse della legge è un ente astratto: sì, ma questo ente astratto, rispondo io, si concreta in tutti i cittadini, e per ciò, difender la legge vuol dire difendere la libertà, la sicurezza, l'onore, gli averi di tutti i cittadini, non che delle parti che sono in giudizio.

Diceva bene il Montesquieu. Questo insigne pubblicista ha detto un gran paradosso, ma un paradosso degno di lui, di quel genio grande che era il Montesquieu, un paradosso che contiene una gran verità.

Egli ha detto: « È più libero un cittadino che domani deve essere condotto al supplizio in un paese libero e dove impera la legge, la

sola legge, dove insomma la libertà è conosciuta e praticata, che non sia un Pascià in Turchia. » Che significa ciò? significa l'importanza massima che vi sieno buone leggi, e soprattutto che queste leggi siano veramente eseguite ed applicate da chi ne ha la missione; significa l'importanza somma di tutelare e mantenere le forme dei giudizi.

Infatti le leggi di procedura, le leggi giudiziarie sono le più importanti leggi che esistono nel mondo (è lo stesso Montesquieu che lo afferma) perchè esse sono la salvaguardia dell'onore, della vita e della libertà dei cittadini. Importa quindi sommamente che vi sia chi vegli efficacemente alla loro osservanza e ne reprima le violazioni; importa sommamente che questa grande missione sia mantenuta alla Corte di Cassazione.

Io dirò quello che diceva il Dupin :

« L'arbitrio è più pericoloso e più intollerabile in materia criminale che in qualunque altra materia. Atteniamoci dunque invariabilmente a questa regola, che ogni processo criminale non può essere validamente istruito e giudicato che osservando scrupolosamente le formalità richieste dalla legge; altrimenti non ci sarà giustizia, ma violenza e tirannia. »

Darò termine al mio dire con le parole di un altro illustre scrittore francese di cose penali — voglio dire Helie :

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore BONACCI. Mi permetta il Senato di leggere alcune parole di questo insigne scrittore, e ho finito.

« Ciò che fa la forza della giustizia non è il numero delle condanne che essa pronuncia o la gravità delle pene che essa infligge, ma si è l'opinione che tutti i suoi giudizi, tutti i suoi pronunziati siano fondati, che tutte le sue misure sieno giuste. Non per altro la coscienza pubblica s'inchina davanti ai suoi decreti, se non perchè essa vi scorge la sanzione de'suoi proprii apprezzamenti.

» Ora quest'opinione non si crea che alla vista di quelle forme tutelari che circondano tutti gli atti dell'azione giudiziaria e sembrano tenerne lontani tutti gli errori. È in questo senso che il nostro antico Ayrault ha potuto dire che la giustizia, propriamente parlando, non è altro che una formalità. Perciocchè sono le forme che assicurano la libertà dei cittadini col guarentirne la difesa; sono le forme

che danno ai giudizi la loro forza col guarentirne la imparzialità; sono le forme che rivestono la giustizia medesima della sua maestà perchè esse fanno testimonianza della calma e saggezza dei suoi atti.

» Sopprimete le forme e diminuite le garanzie che circondano oggidì i giudizi, e voi togliete immediatamente alla giustizia una parte della sua potenza; forse voi avrete giudizi più solleciti, forse avrete condanne in maggior numero, ma manterrete voi alla medesima altezza la confidenza nella indipendenza e imparzialità del giudice, la fede nella verità dei suoi pronunziati? »

Io termino con la più viva preghiera al Senato, perchè voglia ponderare nella sua sapienza le brevi riflessioni da me esposte e penetrarsi dell'altissima importanza della questione che ebbi l'onore di sollevare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori. Io m'associa all'opinione dell'onorevole Senatore Bonacci. Dissento però in una cosa da lui, e glie l'ho manifestato anche in una lettera che gli scrissi in occasione del dottissimo fascicolo che egli dette alle stampe.

Il disaccordo è in questo: che la Corte di Cassazione ed il Pubblico Ministero non sono in obbligo di proporre i motivi di nullità in cui si può essere incorsi durante il giudizio, ma hanno semplicemente la facoltà di farlo, quando credono che sia utile elevarli d'ufficio.

Ed in quell'occasione io gli scriveva: « Immaginate per esempio che si trattasse di un Troppmann, quell'assassino il quale uccise un'intera famiglia, e che io, come Pubblico Ministero, trovassi, a modo d'esempio, che un testimone invece di giurare di dire tutta la verità, null'altro che la verità, avesse giurato semplicemente di dire la verità, null'altro che la verità.

In occasione somigliante io non presenterei un motivo d'ufficio. Il Pubblico Ministero come la Corte di Cassazione, secondo il progetto che stiamo discutendo, non hanno il dovere, ma solo la facoltà, di elevare motivi d'ufficio.

La facoltà di elevare in casi gravissimi motivi di ufficio è dettata dalla stessa natura delle cose. La stessa sua limitazione, in certi casi, non sarà osservata, perocchè la natura delle cose è più forte della legge.

Nel presente Codice di Procedura è scritto

così: Trattandosi di una causa capitale, ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore, o sia stato presentato fuori del termine indicato dalla legge, il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa l'esecuzione della sentenza, manderà d'ufficio gli atti, e la Corte destinerà un avvocato per esaminarli ed elevare i mezzi di annullamento, salvo al Pubblico Ministero presso la Cassazione, e alla stessa Corte, la facoltà di elevarne altri d'ufficio, e salvo alla stessa Corte, se è d'uopo, di pronunziare pene disciplinari contro lo stesso difensore.

Vedete bene, o Signori, che, secondo il vigente Codice di Procedura, il Pubblico Ministero e la Corte possono elevare motivi d'ufficio solo quando si tratta di causa capitale.

Ebbene, alla Corte di Cassazione di Firenze avvenne il seguente caso:

Era stato condannato un accusato di estorsione per un fatto che non costituiva reato.

Come Pubblico Ministero, poichè il difensore non aveva proposto questo motivo, io lo propossi d'ufficio, e domandai che si annullasse la sentenza di condanna senza rinvio.

La Corte di Cassazione ammise il motivo ed annullò la sentenza senza rinvio.

In conseguenza io pregherei tanto l'onorevole Ministro, quanto l'onorevole Commissione a consentire, che l'articolo sia concepito in altri termini: vale a dire *per violazione di forme prescritte a pena di nullità, che non possono essere sanate dal silenzio delle parti, o per falsa applicazione della legge*. La competenza è di ordine primario.

Di più, io domanderei una spiegazione all'onorevole Ministro ed alla Commissione.

Nelle nostre antiche leggi il Pubblico Ministero nelle cause criminali in Corte di Cassazione rimaneva in Camera di Consiglio: adesso la nuova legge esclude il Pubblico Ministero. Io vorrei essere chiarito sino a qual termine i Consiglieri della Corte di Cassazione hanno il diritto di elevare d'Ufficio questi motivi.

A me pare che lo possano soltanto durante la discussione della causa, ma non lo possano allorquando sono ritirati nella Camera di Consiglio, perocchè in questo caso la causa sarebbe decisa senza le conclusioni del Pubblico Ministero.

Questa spiegazione io domando all'onorevole Ministro ed alla Commissione, perchè dai termini in cui è concepito l'articolo, questo non apparisce.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Io non arrivo a intendere in che modo mi trovi in disaccordo coll'onorevole Conforti.

Egli dice che i motivi da sollevarsi d'ufficio debbono essere dichiarati e discussi in udienza. In ciò io sono pienamente con lui; perchè non ho pensato mai che il Pubblico Ministero non dovesse interloquire sulle questioni che la Corte credesse di sollevare d'ufficio: io credo che quando si fa la relazione della causa, il Consigliere relatore dovendo fare una breve storia della causa medesima, sia allora il momento appunto di far presenti alla Corte, e quindi anche al Pubblico Ministero, i difetti radicali che vi potessero essere stati nel corso del procedimento o del giudizio. Il Pubblico Ministero, che è presente, darà il suo avviso tanto sui mezzi che ha proposto la parte ricorrente ed il suo difensore, quanto sui mezzi che rileva il relatore, e tutto ciò in pubblica udienza.

Dichiaro poi, a scanso di equivoci, non volendo che le mie parole sieno fraintese, che io quando parlo di motivi da rilevarsi d'ufficio, intendo sempre di quelle nullità che sono di ordine pubblico, delle nullità insomma veramente sostanziali ed insanabili.

Dichiaro di più che se io dovessi interloquire sulla riforma del codice di procedura penale, proporrei di togliere moltissime formalità secondarie, che ora intralciano anzichè giovare al buon andamento della giustizia primitiva, e forniscono troppi mezzi di annullamento. Ma ora non si tratta di ciò.

Mi preme però che si sappia che io difendo il diritto che ha la Corte Suprema di rilevare d'ufficio i mezzi d'ordine pubblico, quelli che, intaccando la sostanza del giudizio, interessano tutti i cittadini; di questo diritto io non vorrei che la Corte fosse spogliata.

Su questo io insisto con tutte le forze dell'animo, e proporrò a questo fine un emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Senatore Bonacci e l'onorevole Senatore Conforti di aver la cortesia di formulare le aggiunte o modificazioni che proporrebbero a questo articolo.

La frase *nullità essenziali, o sostanziali* non indica ancora quali siano quelle che essi intendono. Vogliano quindi aver la cortesia di presentare una proposta formulata con un linguaggio legislativo, e che sia d'accordo col resto della legislazione. È certamente è nell'animo mio come in quello della Commissione di mantenere illesi i poteri della Corte di Cassazione e l'osservanza purissima della legge.

È necessario però aver presente una formola certa e definita, per poterla discutere.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io ringrazio il signor Ministro delle sue dichiarazioni, e prometto domani di portare l'emendamento proposto.

Senatore CONFORTI. Io ho già scritto l'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome l'onorevole Senatore Bonacci ha impugnato la prima e la seconda parte di questo articolo, e siccome in una questione così importante non si possono improvvisare emendamenti e modificazioni durante la discussione, nè prendere intorno ad essi una risoluzione, per quanto sapienti siano i membri della Commissione, io credo che sarebbe miglior partito che gli onorevoli Senatori i quali si propongono di fare emendamenti su questo e sugli articoli successivi, li presentassero formulati alla Commissione, acciocchè possa riferirne nella prossima tornata.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. In seguito alla proposta dell'on. signor Ministro e dell'offerta anche degli onorevoli Senatori Bonacci e Conforti, se non erro, io pregherei possibilmente quei Senatori che vogliono fare delle proposte, di mandarle formulate alla Commissione prima del mezzogiorno di domani, perchè essa abbia il tempo necessario di studiarle e venir quindi al Senato a farne la relazione, poichè altrimenti su queste formole che riguardano materia importantissima e soprattutto di ordine pubblico, ci troveremmo forse al caso d'oggi, di non sapere cioè, qual sia il voto dei singoli membri.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io sono pronto anche adesso a formulare il mio emendamento. Io ac-

cetto la redazione dell'articolo ministeriale con questa lieve modificazione:

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativamente al capo o capi impugnati della sentenza..... elevare anche d'ufficio le nullità che derivano da violazione di *forme sostanziali e d'ordine pubblico*, o da falsa applicazione della legge. »

Senatore FERRARIS. Pregherei l'onorevole presidente a lasciar svolgere l'emendamento al senatore Conforti, che potrebbe portare qualche schiarimento.

PRESIDENTE. Ma parmi si sia detto di mandare gli emendamenti formulati alla Commissione....

Senatore CONFORTI. Del mio emendamento posso dare lettura subito; esso è così concepito:

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, e la Corte stessa possono, relativamente al capo impugnato della sentenza, elevare, anche di ufficio, motivi di nullità che derivano da violazione di forme prescritte a pena di nullità, che non possono essere sanate dal silenzio delle parti, e che derivano da falsa applicazione della legge.

Senatore BONACCI. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Conforti.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io sperava che l'emendamento dell'onorevole Conforti desse modo di provvedere ad un punto che mi sembra gravissimo, e sul quale mi sembra non essersi avvertito nella proposta ministeriale ed insufficientemente supplito con quella della Commissione.

Una delle lagnanze che abbiamo udito in questa medesima seduta, e che sembra abbia fatto, come doveva, impressione, consisteva nel rispetto ai principii salutari, che nessuna parte possa trovarsi lesa in qualche suo diritto, se non sia stata udita, e posta in grado di addurre le sue osservazioni e le sue difese.

Il progetto del Ministro ammetteva nel Pubblico Ministero e nella Corte il diritto di elevare d'ufficio *nullità*; la Commissione lo restringe ai *motivi* di nullità.

In ambedue le ipotesi, la parte che difende ed ha interesse che la sentenza non sia annullata, resterebbe frustrata nella sua aspettazione; colla posizione creatale, ed aggiudicatale colla

sentenza, senza che essa lo sappia, senza che le sia dato mezzo di tutelare il suo diritto.

L'onorevole Conforti, diceva: in qual tempo si potranno proporre questi mezzi d'ufficio? Ed io credeva che la risposta a codesta sua domanda sciogliesse il dubbio. Ma nessuna risposta venne fatta; ed io temo non si possa fare con risultato di togliere il pericolo che ho segnalato. Il Pubblico Ministero ha l'ultimo la parola: dopo che esso ha pronunciato il proprio voto, non è più permesso alla parte, tanto nelle materie civili come nelle penali, di mettere innanzi qualsiasi opposizione. La parte ha la facoltà invero, dal Regolamento, di far passare delle semplici note, ma le deve far passare *immediatamente*, così che si deve, dirò così, improvvisare sopra un *motivo di nullità* stato elevato d'ufficio dal Pubblico Ministero, senza che le sia dato tempo per escludere il supposto in fatto, o per combattere la proposizione di diritto.

Se poi chi solleva il motivo d'ufficio, è la stessa Corte, cioè la Sezione giudicante, essa non può farlo che dopo esaurita la pubblica discussione, quando la parte, a cui danno si solleva, non ha avuto nemmeno ragione di sospettare che esistesse, o si potesse proporre quel motivo di nullità, che distrugge la Sentenza che egli aveva diritto di ritenere non impugnata, tranne che coi *motivi*, che esso ha combattuto.

Il che si verifica anche negli stessi giudizi penali, lorchè avvi contraddittorio di *parte civile*. In tutti i casi si verifica una Sentenza *proferita inaudita parte*.

Io prego quindi la Commissione a voler porre mente a queste gravissime conseguenze del suo sistema, e che in parte si trovano conformi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Conforti, ma che poi a quanto mi sembra, non risulterebbero dall'emendamento che esso ha proposto.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Faccio osservare all'onorevole Ferraris che questa questione viene dopo. Ora si tratta semplicemente di vedere se il Pubblico Ministero e la Corte potessero elevare nullità d'ufficio; come poi debba essere la cosa, è una questione che verrà dopo; l'ho avver-

tita per avere una spiegazione che non mi è ancora stata data.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Osservo all'on. Ferraris che la sua difficoltà aveva minore importanza nel modo con cui era concepito l'articolo nel progetto ministeriale, ma non diventa neppur gravissima pel modo con cui, *mutatis mutandis*, è ritenuto dalla Commissione. Quando la facoltà di elevare motivi d'ufficio era limitata (rispetto al capo impugnato della sentenza) a quelle nullità che derivano da violazione o da falsa applicazione della legge, si comprende bene che in qualunque momento della discussione, sia all'udienza, sia nella Camera di Consiglio, si fosse rilevata la violazione della legge relativamente al capo di sentenza che fu impugnato, nessuna parte avrebbe potuto dolersi di non essere stata ascoltata, perchè era già determinata la questione sulla quale era chiamato l'ufficio della Corte di Cassazione. Quando invece si estenda quella facoltà dell'annullamento d'ufficio anche alla violazione delle forme, allora la cosa muta carattere; e può sorgere la necessità di determinare il modo ed il tempo in cui i motivi medesimi possono essere rilevati e discussi.

Però io dichiaro ancora una volta essere utile che ciascuno degli onorevoli proponenti indichi le modificazioni che vuol portare al progetto, affinchè la Commissione le possa mettere in armonia con tutta la legge.

Quanto poi alle parole che si vorrebbero adottare di *forme sostanziali*, io mi limito a chiedere quali sieno a' termini di legge le *forme sostanziali*? Se noi vogliamo dare alla Corte di Cassazione la facoltà di rescindere, a suo giudizio, le sentenze, allora valeva meglio istituire un tribunale di terza istanza, perchè almeno quel tribunale deve esaminare il merito delle cause....

Senatore BONACCI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Egli è indispensabile, secondo me, di ben determinare il potere di codesta Corte di Cassazione, di circoscriverlo alla scrupolosa osservanza delle disposizioni che sono scritte nelle leggi e delle forme stabilite a pena di nullità nei codici di procedura civile e penale; perchè altrimenti le si darebbe un potere stragrande,

quello di rescindere i giudicati a suo arbitrio.

PRESIDENTE. Prego nuovamente gli onorevoli Senatori che intendono proporre emendamenti, a volerli formulare. Ora ha la parola il Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Io faccio osservare che l'articolo essendo concepito tanto per le materie civili quanto per le penali, io mi troverei in qualche imbarazzo a formulare la mia proposta, in modo più particolareggiato di quello che abbia fatto poc' anzi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma allora le distingua, le divida.

Senatore BONACCI. Negli affari civili è rarissimo il caso che si debbano sollevare motivi di nullità d'ufficio.

Questo caso però disgraziatamente si verifica di frequente nelle materie penali.

In quanto all'obbiezione che faceva l'onorevole Senatore Ferraris, mi pare che essa non abbia luogo nei ricorsi penali, mentre, sia la parte condannata, sia il ministero pubblico che ricorre, i motivi di nullità dovendosi tutti discutere in pubblica udienza, non vi è mai pericolo che si pronuncii *inaudita parte*.

La parte è sempre rappresentata, vuolsi dal difensore d'ufficio, vuolsi dal ministero pubblico presso la Cassazione.

In quanto finalmente alla formula dell'emendamento, ripeto quanto ho detto. Qualora si dovessero enumerare ad una ad una le nullità sostanziali bisognerebbe fare un trattato anzichè formulare uno o più articoli. I legislatori francesi non cisonoriusciti. Quando non vi è legge che determini quali sieno le formalità sostanziali e quali le accidentali, bisogna lasciarle determinare dalla scienza, e dalla giurisprudenza. Io dunque proporrei l'emendamento in questi precisi termini:

« Il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa, possono, relativamente al capo o ai capi impugnati della sentenza denunciata, proporre anche d'ufficio le nullità sia per violazione di forme sostanziali interessanti l'ordine pubblico, sia per falsa applicazione della legge. »

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scrivere il suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La Commissione prenderà in serio esame l'emendamento che intende pro-

porre l'onor. Bonacci; ma lo prego a formularlo in modo che non resti alterato il concetto che informa l'articolo in discussione, il quale dev'essere applicabile anche alle materie civili. Imperciocchè nel rapporto del capo di una sentenza impugnata di ricorso, può la Corte di Cassazione ed anche il Pubblico Ministero elevar d'ufficio mezzi di annullamento per la natura stessa della istituzione della Corte di Cassazione; non potendo rinvocarsi in dubbio che il mezzo di diritto si eleva anche di ufficio dai giudici del merito: *ut quae desunt advocatis partium, suppleat iudex*. Se farà d'uopo, e dopo letto l'emendamento dell'onorevole Bonacci, ritornerò sull'argomento.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pasqui.

Senatore PASQUI. Mi pareva, se non ho male inteso, che l'onorevole Senatore Bonacci, rispetto alla ricerca che pure venne messa in campo da alcuno degli onorevoli Senatori, del tempo cioè in cui queste questioni di nullità per violazione o falsa applicazione di legge potessero dalla Corte di Cassazione elevarsi, lo avesse indicato, dicendo che oltre della relazione, non si desse tempo ad elevare tali questioni: e questo per me correrebbe tanto nelle questioni civili, quanto nelle criminali: perchè nell'une e nell'altre v'è un giudice il quale fa la relazione della causa: e durante quella relazione, tanto dai Consiglieri, quanto anche dal Pubblico Ministero, secondo il concetto dell'onorevole Bonacci, si ha tempo di fare l'elevazione di queste nullità.

Se poi ho parimenti bene inteso il concetto dell'onorevole Senatore Bonacci, mi pareva che egli volesse dare ai giudici della Corte e al Pubblico Ministero la facoltà di elevare questioni per ogni specie di violazione o falsa applicazione di legge, non come è nell'articolo della Commissione, che dice: « Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, *relativamente alle questioni proposte col ricorso*, ecc. » Mi pareva, che l'onorevole Bonacci non l'avesse ristretta a ciò che era stato proposto pel ricorso, ma anche *ex-officio*, onde tutelare l'ordine pubblico in tutta quanta la sua estensione.

Quanto poi al desiderio dell'onorevole signor Ministro, cioè che l'emendamento dell'onorevole Senatore Bonacci venisse a specificare i casi di queste nullità, mi pare difficile appagarlo.

Quando si è detto *nullità sostanziali*, è già detto quanto basta: perchè la giurisprudenza sotto questo rapporto ha stabilito che *nullità sostanziali* sono tutte quelle circostanze (sia di *commissione*, sia di *omissione*) per le quali vengono meno le *quiddità*, ossia gli *elementi essenziali degli atti*. Questa non è una specificazione che si possa fare *a priori*; e se si facessero indicazioni speciali e s'inserisse nella legge un articolo, il quale contenesse in proposito una *tassativa* indicazione, sorgerebbe la questione, che in una pratica di 40 anni di Magistratura, io rammento di aver sentito elevare più volte se l'articolo che si credeva tassativo fosse piuttosto dimostrativo; e tale avendo dichiarato la giurisprudenza, è sembrato per questo che la previdenza del legislatore non avesse raggiunto al suo scopo.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Proporrei questo emendamento, di cui do nuovamente lettura.

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono nelle cause penali, relativamente al capo impugnato della sentenza elevare, anche d'ufficio le nullità che derivano da violazione di forme prescritte a pena di nullità che non possono esser sanate dal silenzio delle parti, o che derivano da falsa applicazione della legge ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole proponente ad inviarlo al banco della Presidenza.

Il Senato ha udito la lettura dell'emendamento dell'onor. Senatore Conforti; domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Il Senatore Ferraris ha presentato il seguente emendamento.

Senatore FERRARIS. Permetta, se la Commissione accetta le parole *nelle cause penali* che si trovano nell'emendamento dell'onorevole Senatore Conforti scomparirebbe o scemerebbe la ragione di essere di una parte del mio emendamento.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Quando piaccia al Senato rinviare alla Commissione questi emendamenti, essa vedrà quello che è più opportuno di fare.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento dell'onorevole Senatore Ferraris:

« Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e la Corte stessa possono, relativi-

vamente alle questioni proposte col ricorso contro uno o più capi della sentenza, elevare anche d'ufficio, i motivi di nullità, anche per violazione di articoli di legge non stati indicati nel ricorso con che la parte contro-ricorrente sia posta in grado di conoscerlo preventivamente. »

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Senatore Bonacci, il quale propone una parte dell'articolo ministeriale con qualche modificazione.

Lo leggo:

(Vedi sopra.)

Chi l'appoggia.....

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Qui non parmi sia il caso di vedere se questi emendamenti siano o no appoggiati, ma se debbano essere rinviati alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi permetta, è questione di Regolamento; io devo prima vedere se gli emendamenti sono appoggiati.

Interrogo il Senato se l'emendamento del Senatore Bonacci è appoggiato?

Voci. È appoggiato.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se ne accetta il rinvio.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Mi sembra che l'onorevole Bonacci voglia estendere anche il suo emendamento alla parte prima dell'articolo 16, perchè egli nel suo primo discorso ha parlato anche della parte prima di questo articolo che riguarda i documenti presentabili o non presentabili.

Io lo pregherei di non estendere il suo emendamento a questa parte.

Senatore BONACCI. Propongo di togliere anzi la parte prima di questo articolo 16.

PRESIDENTE. Allora, se la Commissione non fa altra opposizione, l'articolo e l'emendamento sono rinviati alla Commissione.

Si passa all'articolo 17.

Senatore CONFORTI. Ma io non ho ancora ricevuto una spiegazione rispetto al Pubblico Ministero.

Senatore VIGLIANI. La riceverà domani.

Senatore CONFORTI. Ebbene a domani; ma desidero anche questo, cioè che tanto la Corte di Cassazione come il pubblico Ministero possano ele-

vare motivi di nullità a favore delle parti sino alla pubblica discussione; ma che non possano ciò fare in Camera di Consiglio, quando il pubblico Ministero vi è escluso.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 17.

« La cassazione della sentenza importa l'annullamento delle sentenze e degli atti successivi, ai quali la sentenza annullata abbia servito di base.

» Se la sentenza si compone di più capi, e la nullità non si riferisce che ad alcuni di questi, saranno questi soli annullati; gli altri rimangono fermi, salvo che siano dipendenti dal capo annullato. »

Senatore **CASTELLI E.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASTELLI E.** Anche a rischio di attirarmi una seconda volta l'accusa d' avere i nervi eccitabili, io sono costretto a ripetere ciò che ho già sottoposto al Senato relativamente all'articolo 15.

L'articolo 17 del progetto dispone:

« La Cassazione della sentenza importa l'annullamento della sentenza e degli atti successivi, ai quali la sentenza annullata abbia servito di base.

» Se la sentenza si compone di più capi, o la nullità non si riferisce che ad alcuni di questi, saranno questi soli annullati; gli altri rimangono fermi, salvo che siano dipendenti dal capo annullato. »

Ora, queste prescrizioni si trovano testualmente negli articoli 543 del codice di procedura civile e 676 del codice di procedura penale. Infatti l'articolo.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prescinda pure dal leggerle, nessuno le mette in dubbio.

Senatore **CASTELLI E.** Dunque si tratterebbe di una pura e mera ripetizione, che per me non è solamente superflua, ma vizia la legge: perchè in una legge il ripetere in due sue parti diverse la stessa disposizione, è sicuramente un difetto.

Dunque, senza spendere altre parole, posto che il punto non è controverso, e si tratta d'una mera ripetizione, propongo che l'articolo 17 sia soppresso.

Senatore **MIRABELLI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore **MIRABELLI.** L'onorevole Senatore Castelli domanda la soppressione dell'art. 17 per-

chè il suo contenuto è nella legge di procedura civile, e nella legge di procedura penale.

E ben si avvisa nel fatto. Però dal leggerlo ripetuto nel progetto, piglio l'occasione di proporre una giunta all'articolo, che dovrebbe formare l'ultimo capoverso.

Cosa avviene nella pratica? Una Corte di Appello discute, se mai sia da ammettersi una prova per testimoni, e si decide l'affermativa; si compie l'esame testimoniale e si procede oltre nel giudizio. Frattanto la Corte di Cassazione annulla, poichè crede che la prova sia inammissibile. Si giudica in rinvio la causa, e la Corte di Appello accoglie l'opinione della Corte sorella, di essere cioè ammissibile la prova testimoniale. Questa seconda sentenza è accettata, o pure si ricorre di nuovo in Corte di Cassazione che a sezioni riunite rigetta il ricorso.

Quest'esame testimoniale che si è compilato in esecuzione della prima sentenza, standosi alla lettera dell'articolo 17 dovrebbe essere dichiarato nullo; e si dovrebbe compilare in forza della seconda sentenza un altro esame testimoniale.

Ecco un secondo esempio:

Una sentenza di Corte di Appello condanna taluno al pagamento di una somma; si ricorre in Corte di Cassazione, e questa annulla la sentenza. Si ritorna in rinvio, e si ripete la stessa condanna. In esecuzione però della prima sentenza poscia annullata vi è stata un'espropriazione forzata; l'aggiudicatario del fondo ha pagato il prezzo, ed ha fatto dei miglioramenti sull'immobile. I creditori iscritti sono stati tutti soddisfatti. Per l'articolo 17 è nulla l'espropriazione, l'aggiudicazione, la cancellazione delle iscrizioni, il pagamento de'creditori, mentre l'errore dell'annullamento della sentenza è stato corretto.

Già la giurisprudenza, sebbene con qualche timidezza, per ragioni d'equità ha ritenuto che quando una 2^a sentenza sia uniforme alla prima, tutti gli atti d'istruzione che si siano fatti in esecuzione della sentenza cassata riprendono il loro corso.

Perciò vorrei che a questo inconveniente si provvedesse colla seguente aggiunta: « Se però l'autorità cui la causa fu rinviata pronunzia sentenza conforme a quella annullata, la sentenza e gli atti ai quali questa abbia servito di base, riprendono il loro vigore. »

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Mirabelli è appoggiata.
(È appoggiata.)

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. L'emendamento proposto dall'onorevole Mirabelli provverebbe solo una cosa, cioè che nell'articolo del Codice di procedura civile da me citato vi è una mancanza alla quale conviene che si supplisca; ma non esclude punto che tutto ciò che si conterrebbe nell'articolo 7 del progetto, sia una pura e mera ripetizione di ciò, che vi è negli articoli 443 e 676 del Codice di procedura penale.

La conseguenza sarebbe che, senza pregiudicare il merito dell'emendamento proposto, potrebbe essere conveniente di aggiungerlo, come modificazione all'articolo 543 del Codice di procedura civile, ma starebbe pure sempre la mia opinione, secondo la quale l'articolo 17 dovrebbe essere soppresso. E ciò perchè, modificando varii articoli di due Codici, niente osta a che fra i modificabili si ponga pure l'art. 543 coll'aggiunta che propone l'onorevole Mirabelli. Non si altererebbe così l'economia del progetto, il quale si distingue in due parti; nell'una si parla delle attribuzioni della Corte di Cassazione e dello statuto di questa suprema Magistratura; nell'altra si propongono modificazioni ad alcuni articoli dei Codici.

Quindi io insisto perchè, votata la soppressione dell'articolo 17, si ponga poi ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Mirabelli il quale, ove venga approvato, dovrà essere aggiunto all'art. 543 del Codice di procedura civile.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io pregherei (e spero che la maggioranza della Commissione si accosterà a questa mia preghiera) di lasciare l'art. 17 del progetto come si trova.

La ragione è questa.

È vero che noi abbiamo rimandato qualche altro articolo, e precisamente il 15 alla discussione delle modificazioni che si dovranno introdurre ad alcuni articoli del Codice di procedura civile, ma non abbiamo inteso per questo che tutti gli articoli i quali sono riprodotti in questa parte della legge, e che si trovano scritti in qualche altra legge e specialmente nei Codici di procedura civile e di procedura penale, debbano di regola essere eliminati da questo progetto.

Il vero è che non importa che un articolo sia

scritto in uno di quei Codici perchè sia eliminato da questo disegno di legge, e noi già avremmo contravvenuto a questa massima, ammettendo alcuni articoli i quali già leggonsi in essi Codici. Noi abbiamo voluto distinguere soltanto tra questi articoli quelli che riguardano o un'attribuzione della Corte di Cassazione, o un modo di esercizio di facoltà o di potere della Corte di Cassazione, o l'indicazione degli effetti che deve avere l'esercizio di un Potere della Corte medesima espliciti per mezzo di una sua sentenza. Tutti questi articoli riguardando la composizione, la natura, le facoltà e l'esplicazione delle facoltà della Corte di Cassazione, sono compresi in questo disegno di legge. Questa è la gran linea di demarcazione. Quanto agli articoli che contengono, come l'art. 15, casi di eccezione per la sospensione o no della sentenza di giudici che non sono giudici di Cassazione, ma giudici di appello, può ben affermarsi che sieno materia più di procedura nei giudizi d'appello che di Cassazione. Ripeto che, non perchè un articolo sia stampato nel Codice di procedura civile o nel Codice di procedura penale, debba solo per questo essere eliminato dal presente disegno di legge. Era questo un sistema che si sarebbe potuto seguire sin da principio, ma noi ne abbiamo seguito un altro; abbiamo creduto cioè che tutti quegli articoli o nuovi o riprodotti che contengono, come diceva, o attribuzioni della Corte, o modo di esercizio di queste attribuzioni o effetti che dipendono dall'esercizio di esse, debbano essere tutti compresi in questo schema di legge.

Ora, noi dobbiamo essere conseguenti; noi abbiamo già consacrato questo sistema votando molti di questi articoli, e non converrebbe ora prendere un'altra via in occasione di questo, mettendoci così in contraddizione colle votazioni precedenti. Io quindi inviterei l'onorevole nostro Collega a non insistere sulla sua proposta.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Rispondendo all'invito che mi fa l'onorevole collega Scialoia di ritirare la mia proposta, io sono dolente di dovergli dire che non posso secondare il suo desiderio.

Prima di tutto osserverò che dalla Relazione stessa della Commissione risulta che, nel primo esame che la Commissione intraprese di questo

progetto, vide in realtà il difetto che in una legge di organamento della Cassazione si fossero introdotte disposizioni già contemplate nel Codice di procedura. E primo pensiero della Commissione, come è detto esplicitamente nella Relazione, era quello di separare una cosa dall'altra, e quindi di togliere dal progetto tutto ciò che fosse già contemplato in detti Codici. Se non che la Commissione ha creduto di non adottare in modo assoluto tale soppressione, ma di rimettersene in proposito al giudizio del Senato. Quindi la vera opinione della Commissione era che quest'amalgama non dovesse esistere.

L'onorevole Senatore Scialoia mi dice che negli articoli già discussi ve ne è alcuno in cui questo difetto esisteva egualmente, e pure l'abbiamo votato. Io dico che se tra i già votati ve ne sono, sono ben pochi quelli che contengano veramente la riproduzione di disposizioni contenute nel Codice di procedura; ve ne sarà qualcuna che più opportunamente dovrebbe far parte del Codice di procedura; ma non sono propriamente disposizioni contenute in questo Codice. Dato poi anche che fosse vero questo, se non si è pensato prima a fare questa correzione, dovrà essere introdotta ora, massimamente che l'art. 15 è già riconosciuto che non debba farne parte.

Si è già deviato dunque da quel sistema, che, secondo l'onorevole Senatore Scialoia, si è adottato nei primi articoli.

L'onorevole Senatore Scialoia aggiunge ancora: se voi sopprimete l'art. 17, sarete forzati a sopprimerne vari altri successivi; ed io l'ammetto e lo proporrò perchè sono conseguente al mio modo di vedere. Siccome nel principio di questa discussione ho fatto alcune osservazioni a questo proposito, continuerò a farle perchè trovo realmente che altri articoli successivi hanno la pecca stessa che hanno gli articoli 15 e 17.

Quindi io credo che le considerazioni, sicuramente non prive di valore, fatte dall'onorevole Senatore Scialoia, non siano però così importanti da determinare il Senato a mantenere disposizioni, la cui utilità è positivamente negativa.

In conseguenza io insisto perchè si voti la soppressione di quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È questa una

questione di metodo che non mi attendeva di vedere sollevare al punto a cui è già arrivata la discussione della legge, e che credo non abbia alcuna opportunità. Del resto, se l'art. 17 fosse rimasto come fu scritto, si sarebbe potuto dire: che si trova già nei corrispondenti articoli della procedura civile e della procedura penale, e che si risolve in una ripetizione. A questo avrei risposto, come risposi già alla Commissione, e come ho poco prima dichiarato, che, volendosi fare una legge completa sulla istituzione della Cassazione, e dovendosi indicare al Senato gli uffici tutti di questo magistrato per comprenderne l'indole e le attribuzioni, affine di scegliere fra questo istituto e quello di un tribunale di terza istanza, era opportuno, e direi anzi necessario, riunire nel medesimo progetto tutto quello che è nella legge in rapporto alla Cassazione e ne rappresenta l'intero concetto; tanto più che, per quanto sapienti, non tutti i Senatori hanno tanta dimestichezza coi codici di procedura penale e civile da saperli rintracciare tutte le disposizioni che concernono questo magistrato.

Fu per questo, lo ripeto ancora una volta, che parecchie disposizioni che si trovano in altri Codici ed in altre leggi, furono riprodotte nel progetto attuale. Ma presentemente vi è anche una modificazione importante, che si vuole aggiungere alle leggi esistenti, sulla proposta dell'onorevole Mirabelli, e che credo utilissima così rispetto alla materia civile come alla penale. Si tratta di dichiarare che non restino annullati gli atti d'istruzione compilati in forza di una sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, allorchè la Corte di rinvio viene a riconoscere legale quel primo pronunciato della Corte di merito. È infatti cosa grave annullare le prove raccolte e gli atti di istruzione compilati in seguito ad una sentenza cassata, quando nel giudizio di rinvio e dietro il giudicato definitivo, sia riconosciuta la legalità di quegli atti di istruzione. Perchè mai dovrebbero esser rifatti, con nuove spese e nuove dilazioni?

Ora se questo concetto viene ammesso dal Senato, e acquista il carattere di una disposizione generale di procedura, credo che l'utilità dell'articolo 17 sia ancora più dimostrata.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, metterò ai voti prima l'articolo poi l'aggiunta del Senatore Castelli.

Senatore TECCHIO, Relat. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Come fu esposto nella nostra Relazione, la Commissione ha lungamente meditato se si dovesse ridurre a sommi capi il progetto di legge, e precisamente a quei capi soli che importano radicali mutazioni nel sistema della Corte Suprema, o che toccano la nuova composizione, od organizzazione della Corte unica; o se fosse invece opportuno di mantenere nel progetto anche le disposizioni che, quanto alle Corti di Cassazione, il signor Ministro ha desunte e dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

È verissimo ciò che dice l'onorevole Castelli, che la Commissione aveva deliberato di seguire il metodo più breve e più semplice: ma è altrettanto vero che, in seguito alle considerazioni fatte dal signor Ministro nel seno stesso della Commissione, questa ha dichiarato.....

Senatore CASTELLI E. Permetta: la maggioranza.....

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione ha dichiarato che per parte sua desisteva dal portare innovazioni allo schema ministeriale.

Io per me non ho responsabilità in siffatta deliberazione; subito dopo quella conferenza della Commissione col signor Ministro, non sentendomi bene in salute, fui costretto ad allontanarmi da Roma, ma ebbi dall'onorevolissimo presidente della Commissione la notizia di quella e delle altre deliberazioni, secondo le quali ho conformato la relazione, ed ho pregato lo stesso onorevolissimo presidente a darne lettura a tutti i commissarii, prima che venisse distribuita e portata alla pubblica discussione.

Ora, dal momento che la maggioranza della Commissione ha così deliberato, e il Senato entrò in questa via, e furono già approvati parecchi articoli, sarebbe pericoloso, a metà della via stessa, il cambiare metodo per tornare ad un'opinione che la Commissione ebbe un tempo, ma che poi, udite le ragioni del signor Ministro, fu abbandonata.

Queste sono le riflessioni che debbo rappresentare al Senato come Relatore; spetta alla saviezza del Senato di provvedere.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 17.

« La cassazione della sentenza importa l'annullamento delle sentenze e degli atti successivi, ai quali la sentenza annullata abbia servito di base.

» Se la sentenza si compone di più capi, e la nullità non si riferisce che ad alcuni di questi, saranno questi soli annullati; gli altri rimangono fermi, salvo che siano dipendenti dal capo annullato. »

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'onorevole Senatore Mirabelli, come il Senato ha sentito, ha proposto un'aggiunta a quest'articolo, ma, appunto perchè è un'aggiunta, la Commissione potrà riferirne domani in principio della seduta, ed intanto si potrebbe votare l'articolo come è proposto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti.....

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Credo bene di avvertire che qualora il Senato deliberasse la soppressione dell'articolo 17, questo non deve assolutamente pregiudicare per nulla l'aggiunta Mirabelli, perchè tutta la differenza consisterebbe nel per la giunta o no di quest'articolo anzichè di quello del Codice di Procedura cui corrisponde.

PRESIDENTE. Quando l'articolo 17, fosse respinto, non vi sarebbe più luogo ad aggiunta, e l'onorevole Mirabelli potrebbe poi proporla come articolo nuovo; per cui la questione non è per nulla pregiudicata.

Senatore CASTELLI E. Mi permetta: in questo caso, quando l'articolo fosse soppresso, all'onorevole Mirabelli non resterebbe a dire tranne che: propongo che ai corrispondenti articoli tali dei Codici di Procedura si aggiunga questo inciso.

PRESIDENTE. Il Senatore Mirabelli, ripeto, può sempre fare una proposta d'aggiunta ai detti articoli.

Metto dunque ai voti l'art. 17, testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Sull'aggiunta domani la Commissione potrà fare le sue proposte.

« Art. 18. Quando la sentenza è annullata per violazione delle norme di competenza, la Corte di Cassazione statuisce sopra di questa, e rimanda la causa all'autorità giudiziaria competente che designa.

» Quando la sentenza è annullata per altri motivi, la Corte di Cassazione rinvia la cognizione della causa ad altra più vicina autorità giudiziaria, uguale in grado a quella che pronunzia la sentenza. Se la Corte o il Tribunale che pro-

nunziò la sentenza annullata è ripartito in più sezioni, il rinvio è fatto allo stesso magistrato; ma ad altra sezione composta giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata. »

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Naturalmente, secondo il mio sistema, dovrei proporre egualmente la soppressione di questo articolo, ma la questione ormai è pregiudicata dal voto del Senato, epperò non insisto, e mi limito quindi a proporre solamente un'aggiunta.

È detto molto opportunamente in questo articolo 17, ed è un'utile innovazione che introducesi con questo progetto, che « se la Corte o il tribunale che pronunziò la sentenza annullata è ripartito in più sezioni, il rinvio è fatto allo stesso magistrato, ma ad altra sezione composta di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata. »

Evidentemente questo è nell'interesse delle parti che il rinvio si possa fare allo stesso magistrato, ma a diverse sezioni, ed è anche un vantaggio per il principio che stabilisce la Corte di Cassazione, poichè il magistrato la cui sentenza venne annullata, conosce più direttamente i motivi che hanno determinato la Corte di Cassazione ad annullarla.

Ma per me la proposta non è completa; qui si dice: « se la Corte o il tribunale che pronunziò la sentenza annullata è ripartito in più sezioni », e non si comprende il caso non tanto raro di un tribunale che abbia una sola sezione composta però di un numero sufficiente di giudici per poter istituire un nuovo giudizio con giudici diversi.

Non so se sia stato ciò suggerito dal sentimento dell'economia (e sarebbe un'economia ben meschina perchè si tratta della differenza di 100 franchi dall'aver o non avere un vicepresidente), comunque vi sieno parecchi collegi giudiziari nei quali il personale supera oltre il doppio il numero necessario per poter votare.

Tant'è che la legge sull'ordinamento giudiziario, preoccupandosi di questa circostanza, autorizza il potere esecutivo in questi casi a dividere in due sezioni questi tribunali se l'interesse del servizio lo richieda.

Or dunque, postochè si vuol fare il beneficio alle parti di andare davanti lo stesso Collegio che ha pronunziato la prima sentenza nei

casi in cui questo Collegio, Corte o tribunale sia diviso in varie sezioni, perchè lo stesso beneficio non si farà a quei litiganti i quali hanno adito un tribunale in cui si può nuovamente giudicare con giudici diversi?

Io quindi proporrei (e in ciò mi lusingo di non trovare opposizione, che non saprei veramente spiegarmi) che dopo le parole: « Se la Corte o il Tribunale che pronunziò la sentenza annullata è ripartito in più Sezioni; » si aggiungesse « o se il numero dei giudici titolari di un tribunale non ripartito in Sezioni è eguale o maggiore del doppio di quello prescritto per la validità delle sue pronunzie, il rinvio è fatto allo stesso Collegio composto di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata. »

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di formulare il suo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io lascio la questione alla saviezza e alla prudenza dell'onorevole Commissione. Per mia parte trovo non poca difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Castelli, perchè è già una grande innovazione quella che si fa al sistema attuale di procedura, che cioè quando si tratta di Tribunali o Corti divise in più Sezioni si rimandi la causa non ad altra Corte, ma ad altra Sezione. Non dobbiamo dimenticare che la legge, ordinando di rinviare ad altra Corte o Tribunale, mirava ad evitar il pericolo che l'animo dei giudici di una Corte o Tribunale medesimo non si trovasse anche involontariamente preoccupato dal giudicato precedente. Or noi facciamo già un gran passo ordinando il rinvio alla medesima Corte o Tribunale quando sia diviso in più sezioni; ma giungere al punto di rimandare la causa al o stesso Tribunale, od alla stessa Corte (e credo che non ce ne sieno che una o due composte di una sola sezione, quella di Messina e di Catania).

Dal Banco della Commissione. Ce ne sono tre.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Comunque sia, rimandarle alla stessa Corte solo perchè abbia dei giudici in numero sufficiente da poter giudicare, con votanti diversi, sarebbe, a mio senso, gravissima cosa. Questa raccolta di giudici non costituirebbe nemmeno una Sezione a sè, ma

farebbe parte dello stesso Collegio che ha pronunziata la sentenza annullata, epperò si potrebbe facilmente supporre guidata dagli stessi sentimenti e dagli stessi principii. D'altronde lo spirito di corpo è pur potente; e noi dobbiamo fare in modo che la causa sia riesaminata senza nessuna preoccupazione di animo, sia pure involontaria.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Io sono del parere dell'on. Ministro. È abbastanza grave il passo che si fa di rimandare la causa alla stessa Corte ed allo stesso tribunale sebbene composto di sezioni diverse, perchè non ci è da dubitarne, lo spirito di corpo si risente dai tribunali; e se si crede, nell'interesse delle parti, per minor dispendio, di far questo passo al quale, se avessi dovuto pigliar l'iniziativa, non mi sentirei disposto, si faccia, ma non si spinga più in là e fino al punto di rinviare ai tribunali in cui ci sieno sezioni dissidenti che nel corso dell'anno giudicano separatamente, e che quindi tengono ognuna alla sua sfera d'azione, al suo proprio modo di vedere. Vi è poi anche il pericolo di mettere dei giudici che più specialmente conoscano in materia criminale, a pronunciare, in difetto di numero, nelle materie civili.

Quindi io mi contenterei del passo abbastanza grande che fa la legge, ma spingerlo più in là mi pare che non potrebbe farsi senza pericolo.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io non aveva avvertito quando ho preso la parola su questo articolo, la circostanza che ci sono tre Corti di Appello composte di una sola sezione; quella di Sardegna, quella di Messina e quella di Catania. Questo è un argomento che afforza la considerazione che io ho sottoposto al Senato.

L'onorevole Guardasigilli e la Commissione hanno trovato che si poteva, senza alcuno inconveniente, anzi con vantaggio dei litiganti, deferire allo stesso corpo il secondo giudizio in seguito dell'annullamento. Si è detto in caso che sieno composti di diverse Sezioni; lo che vuol dire, nei casi in cui possono giudicare nello stesso Collegio giudici diversi da quelli che hanno pronunziato per la prima volta.

Ora, perchè la Sardegna, Catania, e Messina non potranno godere di questo beneficio, e quelle popolazioni che sono separate dal mare, dovranno

venire in terra ferma per sostenere il secondo giudizio? Io non saprei come giustificare questa differenza di trattamento. Quindi l'argomento che vi sia del pericolo, che vi siano delle intelligenze in certo modo in una Corte che non è divisa in sezioni, assolutamente non regge, e si risolverebbe quindi questo beneficio in un privilegio per quelle popolazioni che hanno la fortuna di avere la Corte di appello e i tribunali divisi in sezioni.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. L'onorevole Castelli ha citato la Corte di appello di Sardegna, e io che ho l'onore di presiederla, non posso tacere in questa discussione. Il Senato deve sapere che in Sardegna vi sono sei tribunali di circondario, e due di essi quello di Cagliari e quello di Sassari divisi in due sezioni. Dunque per quello che riguarda i rinvii ai tribunali, la legge provvederebbe abbastanza.

Rimarrebbe la Corte di Appello, ma anche per questa la questione può facilmente risolversi.

La Corte di Appello di Sardegna è composta di 14 membri, compreso il primo Presidente, o dirò meglio il Presidente unico, perchè quando non vi è un secondo, non vi può essere propriamente parlando un primo Presidente; se questo poi sia stato un trattamento giusto per quell'antica parte del Regno è questione da discutersi in altra circostanza più favorevole. La Corte di Appello di Sardegna è composta dunque di 14 membri compreso chi ha l'onore di parlare in questo momento davanti al Senato: ora è evidente che si può facilmente dividere in due sezioni, composte di 7 membri ciascuna, e che, anche togliendo da questi 14 membri i quattro che devono presiedere le Corti di Assise, sempre rimarranno due sezioni composte ognuna di 5 membri, ed avremo sempre il numero legale dei Giudici per decidere in una causa civile.

Da tre o quattro anni a questa parte si è costumato di proporre per la Corte di Appello di Sardegna una sezione unica promiscua, quindi quando il Signor Ministro Guardasigilli abbia la cortesia di dichiarare che Egli si prevarrà della facoltà accordatagli dalla legge organica giudiziaria, ed approverà al principio del nuovo anno giuridico la divisione della Corte in due sezioni, la legge di cui ci occupiamo potrà

avere applicazione senza obbligare i litiganti sardi ad adire un'altra Corte di rinvio, ed io sono pronto a votare l'articolo siccome è proposto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Da parte mia credo che se la Corte d'Appello di Sardegna si divida in due sezioni, l'articolo trova naturalmente applicazione, perchè si dice che se la Corte, o Tribunale, è diviso in più sezioni, sarà rimandata la causa ad altra sezione.

La questione sta nel vedere se questa divisione si possa fare per decreto reale, o se si debba fare per legge. Io non ho difficoltà di prendere in considerazione questo caso della Corte d'appello di Sardegna, e di provvedervi nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 18, colla modificazione che vorrebbe introdurre il Senat. Castelli:

« Quando la sentenza è annullata per violazione delle norme di competenza, la Corte di Cassazione statuisce sopra di questa, e rimanda la causa all'autorità giudiziaria competente che designa.

» Quando la sentenza è annullata per altri motivi, la Corte di Cassazione rinvia la cognizione della causa ad altra più vicina autorità giudiziaria, uguale in grado a quella che pronunciò la sentenza. Se la Corte o il Tribunale che pronunciò la sentenza annullata è ripartita in più sezioni, se il numero dei giudici titolari di un Tribunale non ripartito in sezioni, è eguale o maggiore del doppio di quello prescritto per la validità delle sue pronuncie, il rinvio è fatto allo stesso Collegio composto di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata. »

Senatore TECCHIO, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore.* Ho domandato la parola per dare al Senato, a nome della Commissione, lo schiarimento che sarebbe provocato dall'osservazione e richiesta dell'onorevole Senatore Serra. A ciò noi crediamo che abbia provveduto abbastanza la legge sull'organamento giudiziario. L'art. 44 dice: « I Tribunali civili e correzionali possono, per Decreto Reale, ove la necessità del servizio lo richieda, e lo consenta il numero del personale, essere divisi in più Sezioni », e l'articolo 69 poi dice: « È applicabile anche alle Corti di Appello il di-

sposto della prima parte dell'articolo 44 », che è quello che ho letto testè.

Dunque è evidente che il desiderio dell'onorevole Serra potrà essere soddisfatto, semprechè il Ministro aderisca.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho già dichiarato che non mancherò di prenderlo in considerazione.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Avendo l'onorevole Ministro aderito alla mia proposta, e la Commissione essendo acquiescente, io prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e della Commissione, e all'evenienza del caso proporrò la divisione della Corte in due Sezioni.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Senatore Castelli?

Senatore TECCHIO, *Relatore.* La Commissione da me interrogata rispose che essa persiste nel suo proposito, senza ammettere di conseguenza l'emendamento del Senatore Castelli.

PRESIDENTE. Il signor Ministro lo accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho indicato le ragioni per le quali non posso accettarlo: quanto poi al poter dividere le Corti in Sezioni, quando il numero dei giudici sia sufficiente, è cosa che si potrà fare ove ne sia dimostrato il bisogno e la convenienza.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Se la dichiarazione che l'onorevole signor Ministro ha fatto relativamente alle Corti di appello, la fa egualmente per i tribunali composti e suscettibili di essere divisi in sezioni, io non insisto, perchè allora il mio scopo è raggiunto.

Nella mia giurisdizione, per esempio, il tribunale di Cunco, che è importantissimo, è composto di sette giudici, ed ha una sezione sola perchè si risparmino cento lire nella nomina di un vice-presidente.

Dunque si potrà dividere in due sezioni, e allora le cause potranno essere rimandate al giudice locale, come stabilisce l'articolo.

Ritenendo in proposito le dichiarazioni del signor Ministro, che all'occorrenza, come dicevo, sarà provocata per Decreto reale la divisione in due Sezioni, io ritiro il mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso fare altra promessa che di prendere in consi-

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1872

derazione le proposte che mi si faranno in proposito, e di provvedere a termini di legge.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 18 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 6).
